




Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

**REGOLAMENTO D'USO DELLE
AREE DEMANIALI MARITTIME RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

(Porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portovesme e Santa Teresa Gallura)

Approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 30 del 20 dicembre 2018



TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI, DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Definizioni

Autorità: l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;

Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già Ministero dei trasporti, già Ministero dei trasporti e della navigazione, già Ministero della marina mercantile [per evitare di ripetere tutta la definizione o di storicizzare il nome in occasione della citazione di circolari, decreti, ecc.];

Legge n. 84/94: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;

Legge 241/90: la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Cod. Nav.: il Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1842, n. 327;

Reg. Cod. Nav.: il Regolamento per la Navigazione Marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Circoscrizione: la circoscrizione territoriale dell'Autorità, comprendente le aree e gli specchi acquei così come individuati con i decreti ministeriali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii..

Articolo 2

I beni del demanio marittimo

In applicazione dell'articolo 822 Cod. Civ. e dell'articolo 28 Cod. Nav., appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso (articolo 29 Cod. Nav.).

Articolo 3


Condizione giuridica del demanio marittimo

Ai sensi dell'articolo 823 Cod. Civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come individuati al precedente articolo, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Articolo 4

Regolamentazione applicabile

1. L'uso delle aree demaniali, di cui agli artt. 822 e ss del Codice civile e 28 e ss. del Cod. Nav., nei porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portovesme e Santa Teresa Gallura, salvo norme inderogabili di legge, è disciplinato dal presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera h) e dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della Legge



n. 84/94 e ss.mm.ii., dall'articolo 7 della Legge 04.12.1993 n. 494 e, per quanto non previsto, dalla vigente legislazione in materia.

2. Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 84/94 il presente Regolamento si applica nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale previsto al comma 1 del predetto articolo e, successivamente alla sua entrata in vigore, per le materie dallo stesso decreto non disciplinate.

3. I procedimenti di cui al presente Regolamento sono informati al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 5

Ambito territoriale di applicazione

L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità di che trattasi, segnatamente definita, per i singoli porti facenti parte del sistema (Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa, Oristano e Portovesme), dai provvedimenti di cui alla legge 84/94 e al D.Lgs. 169/2016.

Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dell'estensione delle aree e/o del numero dei beni, per effetto di procedure di sdemanializzazione ex articolo 35 Cod. Nav. o di ampliamento del demanio ex articolo 33 Cod. Nav., oppure per intervenute variazioni nella delimitazione della circoscrizione portuale dell'Autorità, determineranno le conseguenti modifiche applicative del regolamento, senza che occorra specifica statuizione.

Articolo 6

Ambito portuale

L'ambito portuale comprende le aree portuali comunque utilizzate, le aree occupate da installazioni al servizio del porto, le aree occupate da attività produttive con banchine, le nuove aree libere destinate ad ampliamento, completamento e a servizio del porto, aree per servizi di interesse generale.


Sono da ricomprendersi nell'ambito portuale tutte le opere e infrastrutture portuali vere e proprie (banchine, dighe, moli, ecc.), gli specchi d'acqua ove si esercitano le operazioni portuali, le aree funzionali per le attività portuali, le aree per la difesa militare e le infrastrutture stradali e ferroviarie portuali e di penetrazione al porto, così come risultanti dagli elaborati planimetrici allegati ai Piani Regolatori Portuali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità.

Articolo 7

Decorrenza e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposita Ordinanza del Presidente ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. a) ed e) della Legge, previo parere del Comitato di Gestione e potrà essere aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento, sempre previo parere del Comitato di Gestione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, decadono tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e dalle soppresse Autorità portuali di Cagliari e di Olbia e Golfo Aranci.



TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUCCESSIVE

Articolo 8

Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.)

L'Autorità si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) di cui all'articolo 104, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, recepito nella Convenzione datata 23.09.2002.

Articolo 9

Rispetto della dividente demaniale

Nel caso vengano accertate incoerenze della dividente demaniale come riportata nel S.I.D., l'Autorità ne darà immediata comunicazione al Centro Operativo Nazionale (C.O.N.) ai fini delle verifiche tecniche necessarie all'esatta individuazione della linea di confine demaniale, nonché, per conoscenza, anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio.


Articolo 10

Modelli di domanda

Ai fini delle richieste inerenti l'utilizzo del demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo - S.I.D con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 5/08/2009:

- D1** - Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 5.6.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);
- D2** - Domanda di rinnovo concessione (Decreto 5.6.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);
- D3** - Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 5.6.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);
- D4** - Domanda di Subingresso (Decreto 5.6.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);
- D5** - Domanda di Anticipata Occupazione (Decreto 5.6.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);
- D6** - Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 5.6.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);
- D7** - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 5.6.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);
- D8** - Rinuncia alla concessione (Decreto 5.6.2009, n. 17/09, Class. A.2.16).

I modelli, l'applicativo software per la loro compilazione (Do.Ri.) e le relative istruzioni, sono fruibili direttamente dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo www.mit.gov.it -



sezione: Sistema Informativo del Demanio marittimo.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.

A richiesta dell'aspirante concessionario l'Autorità, attraverso l'Ufficio Demanio, rilascia le monografie di punti certi o generici così come generati dal S.I.D. da utilizzare quale ausilio al rilievo planimetrico della zona demaniale richiesta.

I modelli dovranno essere presentati in formato cartaceo e su supporto informatico.

Gli stessi modelli devono essere presentati in bollo nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza salvo successive variazioni.


Articolo 11

Allegati alla domanda

Alla domanda redatta secondo le suindicate modalità dovranno essere allegate le autocertificazioni riportate nei Modelli A e B (**ALLEGATI N. 1 e N. 2**), scaricabili dal sito dell'Autorità nonché la documentazione tecnica indicata nei successivi articoli, distinta per tipologia di richiesta.

Resta inteso che:

1. le autocertificazioni e le relazioni da sottoscrivere da parte del richiedente/concessionario dovranno essere firmate dal legale rappresentante o soggetto munito dei relativi poteri tramite delega notarile, di cui deve essere allegata la copia del documento di identità;
2. gli elaborati tecnici:
 - devono essere redatti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo per lo scopo/tipologia della concessione;
 - devono contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche, dimensionali (sia architettoniche che strutturali) e funzionali dell'intervento;
 - devono distinguere, chiaramente e dettagliatamente, le aree scoperte, gli specchi acquei, gli impianti di facile e di difficile rimozione, le pertinenze demaniali e relative volumetrie così come definiti con la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 120 del 24.05.2001, nonché le pertinenze demaniali marittime;
 - devono essere in scala adeguata e, in ogni caso, non inferiore a 1:100;
 - devono essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni d'uso dell'insieme e delle parti componenti;
 - le testatine degli stessi devono riportare la denominazione, la tipologia dell'intervento, la firma del richiedente, la firma ed il timbro professionale del tecnico abilitato ed iscritto all'albo;
 - devono essere trasmessi in n. 5 copie cartacee e su supporto informatico;
 - una copia deve essere presentata in bollo nella misura vigente;
 - l'elencazione della documentazione tecnica non è esaustiva, restando inteso che, laddove ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria della pratica, potranno essere richieste integrazioni in relazione a specifici casi.



Articolo 12

Spese di istruttoria

Le spese istruttorie e di pubblicazione per le richieste inerenti il demanio marittimo saranno determinate con specifica Ordinanza dell'Autorità.

Il richiedente deve allegare alla domanda la ricevuta di avvenuto versamento delle spese di istruttoria, che dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario sul conto intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Le spese di istruttoria e di pubblicazione comprendono esclusivamente le spese per la pubblicazione degli atti nell'albo dell'Autorità, del Comune ove ricade la richiesta concessione e, ove previsto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna – BURAS.

Le ulteriori spese per la pubblicazione degli atti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quotidiani etc.), qualora necessarie in ragione del valore della concessione, saranno poste direttamente a carico dell'aggiudicatario della procedura.

Articolo 13

Istanze irregolari

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica di cui al presente provvedimento e/o carenti della prescritta documentazione, l'Autorità provvederà, entro 15 (QUINDICI) giorni dalla data di ricezione della domanda, a darne comunicazione agli interessati, a mezzo e-mail o PEC, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende respinta.

Nelle more dell'integrazione della domanda, i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa.

L'integrazione documentale viene richiesta dall'Autorità una sola volta.

Qualora, a seguito dell'integrazione documentale, la domanda appaia comunque carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il suindicato termine, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90, respinge la domanda con lettera all'interessato a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato.

L'archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda avente medesimo scopo ed oggetto.

In ogni caso non si dà luogo all'istruttoria di domande incomplete.

Non rientrano nelle difformità le anomalie (errori tecnici) riscontrate dal SID in sede di acquisizione del modello di domanda, ai fini dell'avvio del procedimento. Dette anomalie devono essere comunque eliminate, laddove possibile anche in relazione alle procedure SID, prima del rilascio del titolo concessorio.

Articolo 14

Termini del procedimento

Concessioni demaniali marittime su istanza di parte	180 gg
Concessioni demaniali marittime su bando	Termini D.lgs 50/2106



Anticipata occupazione ex art. 38 C.N.	60 gg.
Variazione concessione ex art. 24 Reg. C.N. senza variazioni sostanziali	60 gg.
Variazione concessione ex art. 24 Reg. C.N. con variazioni sostanziali	180 gg.
Subingresso ex art. 46 C.N.	60 gg.
Affidamento a terzi ex art. 45 bis C.N.	60 gg.
Concessioni demaniali marittime temporanee	90 gg.
Richiesta costituzione di ipoteca art.41 C.N.	60 gg
Richiesta dilazione/rateizzazione canoni	30 gg
Richiesta svincoli depositi cauzionali	30 gg
Occupazioni temporanee	30 gg
Autorizzazioni ex art. 55 C.N.	90 gg

L'iter istruttorio concernente l'assentimento delle concessioni demaniali marittime dovrà avere durata non superiore a 90 (NOVANTA) giorni per le fasi comprese tra l'avvio del procedimento e l'aggiudicazione provvisoria, mentre i successivi 90 (NOVANTA) giorni saranno dedicati allo svolgimento della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/90 e del rilascio del titolo concessorio.

Articolo 15


Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav.

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav., per una durata sia inferiore sia superiore al quadriennio, deve presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D1;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. relazione tecnico - descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta; la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione del bene demaniale richiesto oltre fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza;
6. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi, come da **ALLEGATO N. 8**;
7. progetto preliminare, da redigere in conformità all'**ALLEGATO N. 3**

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

- piano economico e finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere; se la durata richiesta eccede dieci anni, il piano deve essere asseverato da un istituto



di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966" (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

— piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione e/o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Le concessioni ex art. 36 del Codice della Navigazione Sono rilasciate dall'Autorità.

Gli Uffici Territoriali di Porto e gli Uffici Amministrativi Decentrati curano comunque l'istruttoria delle istanze di concessione ricadenti nella circoscrizione di competenza, anche se di durata superiore ai quattro anni.

Articolo 16


Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per lo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 84/94.

Chiunque intenda occupare per l'esercizio delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della Legge, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D1;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. relazione tecnico - descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta; la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione del bene demaniale richiesto oltre fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza;
6. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi, **ALLEGATO N. 8**;
7. autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della Legge per lo svolgimento delle operazioni portuali;
8. progetto preliminare, da redigere in conformità all'**ALLEGATO N. 3**;

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

- il programma degli investimenti, in relazione al cui ammontare deve essere rapportata la durata della concessione richiesta, volto alla valorizzazione dell'area demaniale in questione ed allo sviluppo dei traffici, con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione;
- piano economico e finanziario, redatta in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere, in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite



dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966" (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

- piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente.
- 8. Programma di attività, per la durata della concessione richiesta, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
- 9. Documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
- 10. Documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori rapportato al programma di attività;
- 11. Attestazione della capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
- 12. Presentazione di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione.

In particolare, la documentazione dovrà indicare le modalità di organizzazione dell'impresa e dell'attività, gli eventuali investimenti, le dotazioni di beni e strumenti operativi, le dotazioni di personale, con espressa indicazione della consistenza dell'organico e distinta specificazione del previsto ricorso a prestazioni di altri soggetti autorizzati, le previste attività operative ed i previsti traffici, con precise indicazioni su tipologie e volumi dei traffici, espressi anche in tonnellate, indipendentemente dalla tipologia di traffico e dalle modalità di condizionamento, nonché i sistemi e le soluzioni logistiche adottate.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione e/o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.


L'istanza potrà essere presentata anche da soggetto giuridico che non sia già titolare dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii., ma la domanda per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 citato deve, in questo caso, essere contestuale alla presentazione della domanda di concessione ex art. 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii..

Il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. è di competenza dell'Autorità. Gli Uffici Territoriali di Porto curano comunque l'istruttoria delle istanze di concessione ex art. 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii., ricadenti nella circoscrizione di competenza.

Articolo 17

Istruttoria

1. L'istruttoria per il rilascio dei titoli concessori di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento è curata dai competenti uffici dell'Autorità e si articola nelle seguenti fasi:



- *Ricezione domanda e avvio del procedimento*
- *Acquisizione del parere di ammissibilità ed eventuale rigetto*
- *Ammissione delle istanze*
- *Pubblicazione delle istanze*

2. Ricezione domanda e avvio del procedimento

Ricevuta la domanda, l'Autorità di Sistema Portuale (ovvero l'Ufficio Territoriale di Porto competente o Ufficio Amministrativo Decentrato) comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria e tutti gli altri dati ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Acquisizione del parere di ammissibilità ed eventuale rigetto

La richiesta è quindi sottoposta ad una preliminare valutazione concernente:

- i requisiti soggettivi del richiedente;
- la compatibilità con i programmi pianificatori e programmatori dell'Autorità;
- la valutazione del progetto.

È possibile ricorrere in questa fase all'attivazione della Conferenza di servizi istruttoria di cui al successivo art. 19.

Non potranno essere istruite ed accolte istanze presentate da richiedenti o da società ad essi riconducibili che siano stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall'Autorità o verso i quali l'Autorità vanti crediti derivanti da rapporti pregressi, non solo concessori.

Le domande ritenute inammissibili a seguito dei suindicati pareri istruttori saranno respinte dall'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della Legge n. 241/90, con lettera a firma del Presidente.

4. Ammissione delle istanze

Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al Comitato di Gestione.


Su deliberazione del Comitato di Gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.

Il Presidente determina, sentito il Comitato di Gestione, in ordine alle domande di concessione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 36 e ss. del Cod. Nav. e 18 della Legge, per queste ultime sino a quattro anni di durata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9 c. 5, lett. f), della Legge.

Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della Legge e di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, c. 5, lett. g), della Legge.

Per tutte le richieste di concessione ex art. 18 della Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione Consultiva Locale insediata nel porto cui inerisce la domanda di concessione in trattazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., per le concessioni demaniali il cui valore sia superiore ad Euro 150.000,00 (desunto dall'ammontare del canone



complessivo per tutte le annualità previste), l'Autorità procederà a richiedere le informazioni di cui all'art. 84, comma 3, del citato decreto.

5. Pubblicazione delle istanze

Per le domande ritenute ammissibili, il Direttore dell'Area provvede alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav., al fine dell'acquisizione di osservazioni, opposizioni e/o domande in concorrenza secondo le sotto indicate forme di pubblicità, commisurate al valore della concessione; detto valore è pari al canone complessivo stimato della concessione, costituito dal canone annuo base moltiplicato per il numero di anni della concessione stessa.


Valore della concessione (canone annuo per numero anni concessione)	Forma di pubblicità	Termine minimo per la presentazione di osservazioni, opposizioni e/o domande in concorrenza a partire dalla data di pubblicazione (gg)
FINO A € 40.000,00 (in analogia alla soglia prevista per le concessioni di servizi ex art. 36 lett. a) del D.lgs. 50/2016)	1) Sito internet Autorità 2) BURAS; 3) Albo Pretorio del Comune dove sono situati i beni demaniali oggetto della concessione;	20
DA € 40.001,00 A € 221.000,00 (in analogia alla soglia prevista per le concessioni di servizi ex art. 36 lett. b) del D.Lgs. 50/2016)	1) Sito internet Autorità 2) Albo Pretorio del Comune dove sono situati i beni demaniali oggetto della concessione; 3) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 4) n. 1 quotidiano a tiratura nazionale; 5) n. 1 quotidiano a diffusione regionale;	26
OLTRE € 221.000,00 (in analogia alla soglia prevista per le concessioni di servizi ex art. 36 lett. c) del D.Lgs. 50/2016)	1) Sito internet Autorità 2) Albo Pretorio del Comune dove sono situati i beni demaniali oggetto della concessione; 3) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 4) n. 1 quotidiano a tiratura nazionale; 5) n. 1 quotidiano a diffusione regionale; 6) Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.	52

Le suddette forme di pubblicità costituiscono requisiti minimi di trasparenza.

L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di adottare, con provvedimento motivato, ulteriori ed aggiuntive forme di pubblicità che si appalesino idonee ed adeguate in relazione al caso concreto.

La pubblicazione dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. i beni demaniali marittimi disponibili, lo scopo ammesso, le tipologie di intervento assentibili;
2. le modalità di presentazione delle domande in concorrenza e la documentazione richiesta;
3. il termine entro il quale devono essere presentate le domande in concorrenza e le osservazioni/opposizioni;
4. i requisiti di partecipazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - a) requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle



procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016);

b) requisiti di capacità tecnica, tra cui, a titolo esemplificativo:

- *idoneità professionale* (iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo Albo dello Stato di appartenenza per l'attività principale di gestione di attività oggetto della procedura; in caso di raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo);
- *capacità tecnica ed economico – finanziaria* (aver gestito, negli ultimi 5 anni, attività oggetto della procedura, n. 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da due istituti bancari attestanti l'idoneità economico finanziaria del richiedente ai fini dell'assunzione degli impegni dell'atto di concessione, certificazioni comprovanti l'esperienza maturata nel settore di cui si chiede la concessione, proprietà e/o la disponibilità legittima dei terreni confinanti con le aree demaniali richieste);

5. i criteri di aggiudicazione;

6. l'importo del canone annuo soggetto ad offerta al rialzo.

Eventuali domande concorrenti devono essere presentate con le medesime modalità indicate per le nuove istanze.

Per concessioni demaniali marittime richieste dalle società di servizi di interesse generale e di sicurezza concernenti spazi necessari per lo svolgimento del proprio servizio, le pubblicazioni verranno effettuate solo sul sito istituzionale dell'Autorità per un periodo massimo di venti giorni e solo ai fini della presentazione di osservazioni e/o opposizioni.

Articolo 18

Comparazione istanze di concessione concorrenti ai sensi dell'articolo 37 Cod. Nav.


In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, si procederà ad individuare l'istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca la più proficua utilizzazione della concessione proponendo di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico, effettuando una comparazione tra le domande concorrenti presentate sulla scorta dei criteri tecnici ed economici con indicazione del relativo punteggio di cui alle tabelle di seguito riportate.

L'Autorità potrà richiedere agli istanti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, in modo da consentire una valutazione che tenga conto dei criteri stabiliti nel presente articolo.

La valutazione delle domande concorrenti sarà effettuata per l'intero progetto presentato anche se tra le domande presentate sussista una concorrenza di richiesta soltanto per una parte delle aree.

In ogni caso, per tutte le istanze concorrenti, si procederà all'avvio dell'istruttoria e all'acquisizione del parere tecnico unitamente, se necessario, a quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi competenza in materia. Eventuali concorrenti potranno avere accesso esclusivamente al Modello D1 presentato dal richiedente per la parte indicante gli spazi chiesti in concessione ed i relativi volumi e/o opere da realizzare, ad esclusione di tutti gli altri elaborati.

A parità di punteggio conseguito, costituirà titolo di preferenza, per l'assegnazione delle aree in concessione, la proprietà e/o la disponibilità legittima dei terreni non demaniali confinanti con le aree demaniali richieste e/o comunque delle relative vie di accesso a terra.



Al fine di evitare comunque il possibile fenomeno dell'accaparramento di demanio marittimo, sarà valutato invece in senso ostativo l'eventuale titolarità da parte dello stesso richiedente di altra o altre concessione demaniali marittime rilasciate dall'Autorità anche per zone diverse dell'ambito portuale, fatto salvo che l'attività proposta sia diversa da quella di cui all'altra/e concessione/i ovvero nel caso in cui la richiesta di nuova concessione sia stata avanzata ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. (variazioni al contenuto della concessione), per dimostrate ragioni di funzionalità o migliore fruizione della concessione già assentita o per comprovate esigenze economico/commerciali in relazione ad aree site in prossimità di quella già detenuta.

Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, la scelta – ove l'Autorità ritenesse di poter accogliere una tra le istanze concorrenti – verrà operata in base a procedura negoziata, nel rispetto dell'art. 62 del D Lgs n. 50/2016. La comparazione sarà effettuata da una Commissione composta da n. 3 membri, dei quali uno è il Segretario generale dell'Autorità, che la presiede e ne coordina i lavori, ovvero un delegato di quest'ultimo con qualifica non inferiore a quadro B. Gli altri componenti, individuati tra il personale dell'Autorità, non potranno avere una qualifica funzionale inferiore a quella di impiegato di 1° livello e non devono avere avuto responsabilità nell'istruttoria di cui all'art. 17.

Al fine di garantire maggiore trasparenza e in linea con le indicazioni previste nel Piano Nazionale Anticorruzione, il Presidente, qualora ne rilevi la necessità e/o l'opportunità, potrà procedere alla individuazione e nomina di componenti esterni in sostituzione di uno o più membri interni.

La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti, esaminando le istanze secondo i criteri e pesi, ove applicabili in relazione alla fattispecie concreta, delle seguenti Tabelle A e B, rispettivamente concernenti domande ex art. 36 Cod. Nav. e art. 18 legge 84/94.

L'esito della comparazione effettuata dalla Commissione interna in precedenza citata, sarà resa esecutiva con Decreto del Presidente.




Tabella A

Criteria comparativi per istanze concorrenti presentate ai fini del rilascio di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione

CRITERIO	PESO
Maggiori garanzia di proficua utilizzazione della concessione	<p>Max pt. 25 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esperienza maturata nel <u>medesimo settore</u> di attività: max 10 pt. (pt. 1/anno esperienza sino a max di 10); - Natura e rilevanza degli investimenti: max pt. 6 per investimenti infrastrutturali/sovrainfrastrutturali; max pt. 4 per investimenti in attrezzature e beni tecnologici/beni immateriali; - Programma di promozione dell'attività: max pt. 2 - Capacità di assicurare la più ampia accessibilità alla struttura anche in relazione alla fruibilità delle attività oggetto della concessione da parte di soggetti diversamente abili max punti 3
Rilevanza interesse pubblico	<p>Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legame del bene richiesto in concessione con la collettività degli utenti marittimi e/o portuali: max pt. 4 - Grado di coerenza con le indicazioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le indicazioni del POT e del PRP: max pt. 8 - Valutazione sul complesso dei servizi offerti : max pt. 3
Minor impatto ambientale e visivo	<p>Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrazione alimentazione/produzione elettrica o acqua calda sanitaria con sistemi di produzione energia rinnovabili e basso impatto ambientale: max pt. 5 - Impiego apprestamenti/sistemi per ridurre produzione di rifiuti ovvero per ottimizzarne la gestione e/o il recupero: max pt. 5 - Incidenza sulla morfologia del terreno, sull'assetto percettivo (es. alterazione dello skyline), sulla impermeabilizzazione del terreno, et similia: max pt. 5 (inversamente proporzionale tanto più sensibile è l'incidenza)
Numero degli addetti da impiegare	<p>Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pt. 1 per ogni addetto a tempo indeterminato., escluso amministratore/legale rappresentante; - pt. 0,5 per ogni addetto a tempo determinato <p>Per un totale complessivo non superiore a pt. 15</p>
Certificazioni di qualità di gestione e ambientali	<p>Max pt. 10 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazioni relative alla qualità dei processi gestionali: pt. 4 - Certificazioni qualità ambientali. pt. 4 - Certificazioni qualità gestione sicurezza e altre certificazioni analoghe: pt. 2
Certificazioni comprovanti l'esperienza maturata in settori <u>analoghi</u> a quello oggetto della richiesta di concessione	<p>Max pt. 5</p> <p>Max pt. 1 per ogni biennio di attività pregressa in settori analoghi sino al max di 5 pt.</p>

In sede di concorso delle istanze, saranno valutate anche le offerte migliorative sul canone base, secondo la seguente formula:

P = Punteggio

O1 = Offerta maggiore


O2 = 2^a Offerta

O_n = 3^a Offerta, etc.

PMA = Punteggio massimo attribuibile = pt. 15

Alla 1^a offerta = 15 pt.

Alla 2^a offerta: P = $\frac{O2}{O1} \times Pma$



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

O1

Alla 3^a offerta: $P = \frac{O_n \times P_{ma}}{O_1}$

O1





Tabella B

Criteria comparativi per istanze concorrenti presentate ai fini del rilascio di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 18 della Legge 28.01.1994, n. 84 e s.m.i.

CRITERIO	PESO
Maggiori garanzia di proficua utilizzazione della concessione	<p>Max pt. 25 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esperienza maturata nel <u>medesimo settore</u> di attività: max 10 pt. (pt. 1/anno esperienza sino a max di 10); - <i>Natura e rilevanza degli investimenti quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, in termini di "safety" e di "security", compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato: max pt.10;</i> - Programma di promozione dell'attività: max pt. 2 - <i>Capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati: max punti 3</i>
Rilevanza interesse pubblico	<p>Max pt. 18 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legame del bene richiesto in concessione con la collettività degli utenti marittimi e/o portuali: max pt. 4 - Grado di coerenza con le indicazioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le indicazioni del POT e del PRP: max pt. 5 - Valutazione sul complesso dei servizi offerti : max pt. 3 - Obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria: max pt. 6
Minor impatto ambientale e visivo	<p>Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrazione alimentazione/produzione elettrica o acqua calda sanitaria con sistemi di produzione energia rinnovabili e basso impatto ambientale: max pt. 5 - Impiego apprestamenti/sistemi per ridurre produzione di rifiuti ovvero per ottimizzarne la gestione e/o il recupero: max pt. 5 - Incidenza sulla morfologia del terreno, sull'assetto percettivo (es. alterazione dello skyline), sulla impermeabilizzazione del terreno, et similia: max pt. 5 (inversamente proporzionale tanto più sensibile è l'incidenza)
Riflessi Occupazionali	<p>Max pt. 7</p> <p>Piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea</p>
Sostenibilità e impatto ambientale	<p>Max 8 pt. così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale: max 3 pt - Livello di innovazione tecnologica: max 3 - Partenariato industriale con università e centri di ricerca: max 2 pt.
Certificazioni di qualità di gestione e ambientali	<p>Max pt. 6 così suddivisi nelle seguenti sottovoci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazioni relative alla qualità dei processi gestionali: pt. 2 - Certificazioni qualità ambientali. pt. 2 - Certificazioni qualità gestione sicurezza e altre certificazioni analoghe: pt. 2
Certificazioni comprovanti l'esperienza maturata in settori <u>analoghi</u> a quello oggetto della richiesta di concessione	<p>Max 5 pt.</p> <p>Max pt. 1 per ogni biennio di attività pregressa in settori analoghi sino al max di 5 pt.</p>

In sede di concorso delle istanze, saranno valutate anche le offerte migliorative sul canone base, secondo la seguente formula:

P = Punteggio



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

O1 = Offerta maggiore

O2 = 2^a Offerta

O_n = 3^a Offerta, etc.

PMA = Punteggio massimo attribuibile = pt. 15


Alla 1^a offerta = 15 pt.

Alla 2^a offerta: $P = \frac{O2 \times Pma}{O1}$

O1

Alla 3^a offerta: $P = \frac{On \times Pma}{O1}$

O1



Articolo 19

Conferenze di Servizi istruttoria e preliminare

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è facoltà dell'Autorità l'indizione della Conferenza di Servizi istruttoria al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati ovvero l'indizione di una Conferenza di Servizi preliminare, anche su impulso del privato, per verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso (pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati).

Articolo 20

Conferenza di Servizi decisoria


Una volta individuata l'istanza meritevole di accoglimento (o in caso di assenza di domande concorrenti), verrà comunicata l'aggiudicazione provvisoria e si procederà alla convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima.

A tal fine, il richiedente, in caso di realizzazione di nuove opere, dovrà trasmettere il progetto definitivo, da redigersi in conformità all'**ALLEGATO N. 4**, che dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto preliminare depositato e delle eventuali osservazioni o prescrizioni indicate in fase istruttoria.

In caso di svolgimento della Conferenza di Servizi mediante la piattaforma Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia in Sardegna (SUAPE), l'Autorità rilascerà nulla osta all'aggiudicatario provvisorio al fine di presentare la dichiarazione autocertificativa allo Sportello SUAPE competente per territorio per l'acquisizione definitiva della concessione demaniale marittima, unitamente a tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività.

Alla Conferenza di Servizi indetta tramite SUAPE dovranno essere chiamati a partecipare, tra gli altri, anche l'Autorità, in quanto competente al rilascio della concessione demaniale marittima, nonché tutti gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolti, tra cui:

- a) la Regione, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli Enti Locali;
- b) il Comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;
- c) l'Agenzia delle Dogane, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs.08.11.1990, n. 374;
- d) il Provveditorato Opere Marittime, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- e) l'Agenzia del Demanio per gli aspetti dominicali;
- f) la Capitaneria di Porto per quanto concerne gli aspetti di sicurezza;
- f) l'Azienda Sanitaria Locale ovvero la Sanità Marittima qualora sia previsto dalla legge;
- g) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove sussistano profili di sicurezza antincendio;
- h) Soprintendenza o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a vincoli culturali, archeologici, paesaggistici o di altra natura;



- i) Autorità Militare nei casi di aree soggette a tali vincoli;
- j) altre Amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

Nei casi in cui la concessione riguardi beni di pertinenza demaniale marittima ovvero preveda la realizzazione di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E della tabella "Tipologia delle opere" della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001 come definite nel S.I.D. – Sistema Informativo Demanio marittimo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il parere delle Amministrazioni di cui alla precedente lettera e), è obbligatorio.

In caso di esito favorevole della Conferenza di Servizi, prima dell'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, il SUAPE dovrà trasmettere a tutti gli uffici coinvolti, la comunicazione di chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi in forma semplificata oppure il verbale di chiusura della Conferenza di Servizi in forma simultanea. Tale documento costituirà il presupposto per il rilascio della concessione demaniale marittima.

A seguito della predetta chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, viene disposta, con Decreto del Presidente, l'aggiudicazione definitiva, che diverrà efficace una volta ultimati i controlli di Legge.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, con provvedimento a firma del Presidente, comunica il rigetto della domanda, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

Solo a seguito del rilascio della concessione demaniale marittima e della sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, il SUAPE procederà all'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, che costituirà, a tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituirà ogni atto di assenso di competenza delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi.

Al fine di garantire il principio di unicità del procedimento la stessa procedura trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la scelta del concessionario discenda da una procedura ad evidenza pubblica avviata d'ufficio dall'Autorità.

La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 24 1° comma del Reg. Cod. Nav.


Nel caso di rinnovo delle concessioni demaniali marittime che non comportino modifiche nelle opere, nell'estensione della concessione e nelle modalità di esercizio, l'Autorità procederà, in alternativa all'indizione della Conferenza di Servizi, a chiedere (ove necessario in relazione alla tipologia dell'opera) i pareri alle Amministrazioni competenti in merito agli aspetti dominicali (Agenzia del Demanio) e di sicurezza (Capitaneria di Porto) di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento al Codice della Navigazione con le modalità di cui all'art. 542 del predetto Regolamento.

Articolo 21

Rilascio della concessione

Successivamente all'emanazione del decreto di aggiudicazione, l'Autorità invita l'interessato a voler procedere ai seguenti adempimenti per l'assentimento della concessione demaniale marittima:

1. procedere al pagamento del canone demaniale provvisorio, salvo conguaglio;
2. acquisire l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 374/90, dall'Agenzia delle Dogane



per l'installazione di opere fisse o amovibili o di manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale;

3. procedere al versamento dell'imposta di registro e dei bolli nella misura di legge;
4. prestare cauzione costituita a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ex art. 17 Reg. Cod. Nav.;
5. per le pertinenze demaniali, stipulare polizza assicurativa quantomeno contro il rischio di incendio, fulmine e scoppio, compresa RCT, per l'importo richiesto.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio.

La presentazione dei documenti dovrà avvenire entro 20 (VENTI) giorni dalla richiesta, salvo motivati impedimenti da valutarsi. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 10 (DIECI) giorni per l'adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente.

Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio dell'atto concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di 30 (TRENTA) giorni dalla data della sua efficacia, l'Autorità - anche tramite gli Uffici Territoriali di Porto e gli altri Uffici Amministrativi Decentrati - immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Sia la licenza sia l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.


Articolo 22

Procedura su iniziativa dell'Amministrazione

L'Autorità, ai fini della realizzazione della pianificazione portuale, può provvedere a predisporre un bando di gara per l'assegnazione di aree, specchi acquei e relative pertinenze.

La procedura base per il rilascio di una concessione demaniale marittima su iniziativa dell'Amministrazione di particolare entità e rilevanza economica delle opere da realizzare si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione elaborati di gara previa istruttoria;
- parere/delibera del Comitato di Gestione;
- pubblicazione di un bando per la presentazione di un progetto preliminare corredato dal piano economico-finanziario, che dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) generalità e recapito dell'Autorità;
 - b) indicazione della localizzazione, dell'estensione delle aree e della consistenza dei beni da assentire in concessione e delle opere che possono essere realizzate;
 - c) attività che possono svolgersi nella concessione e durata della stessa;
 - d) canone demaniale marittimo posto a base d'asta e criteri di determinazione dello stesso;
 - e) requisiti per la partecipazione alla procedura;
 - f) criterio di aggiudicazione prescelto: maggior rialzo sul canone posto a base di gara e/o offerta economicamente più vantaggiosa; in tale ultimo caso dovranno essere indicati, nell'avviso, i criteri di valutazione con i relativi punteggi e sottopesi;
 - g) documenti da presentare a corredo della istanza;



- h) cauzione ed altre eventuali garanzie;
 - i) termine ultimo per la richiesta di documenti o chiarimenti;
 - j) termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - k) indicazione dei documenti di gara disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità e dei giorni in cui gli stessi possono essere presi in visione presso gli Uffici;
 - l) tempi di espletamento della procedura;
 - m) responsabile del procedimento;
 - n) indicazione del luogo, data ed ora di apertura delle offerte;
 - o) nome ed indirizzo dell'Organo competente per le eventuali controversie;
- espletamento procedura di gara ed aggiudicazione
 - presentazione progetto definitivo da parte dell'aggiudicatario
 - svolgimento Conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo
 - presentazione progetto esecutivo da parte dell'aggiudicatario
 - verifica del progetto esecutivo da parte dei soggetti abilitati ai sensi del Capo II D.P.R. 207/2010
 - stipula concessione corredata dal progetto esecutivo.

Per quanto concerne l'istruttoria per rilascio di una concessione demaniale marittima che non comporta la realizzazione di opere di particolare entità e rilevanza economica, sarà facoltà dell'Ente ridurre le fasi progettuali e formulare un bando semplificato.

Le spese di pubblicazione sono a carico dell'aggiudicatario della procedura.

Articolo 23

Accordi sostitutivi

È fatta salva la possibilità dell'Autorità, nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18 della Legge, di stipulare "accordi sostitutivi" della concessione demaniale, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 18, in caso di iniziative di maggior rilevanza da intendere, come tali, quelle che abbiano ad oggetto:


- la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite dall'art. 5, c. 9 della Legge n. 84/94;
- l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali, quando comportino il raggiungimento di rilevanti obiettivi, in aggiunta ai correnti traffici.

La durata dell'accordo sostitutivo sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione dei programmi dei traffici ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Nei casi sopraelencati, l'accordo sostitutivo potrà determinare l'abbattimento dei canoni come disciplinato nel Titolo che segue.

L'accordo sostitutivo è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Potranno essere stipulati eventuali accordi con Comuni, Amministrazioni/Enti per fini e scopi di pubblico



interesse.

Articolo 24

Finanza di progetto

Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, può trovare applicazione l'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 concernente la finanza di progetto.

Articolo 25

Concessioni demaniali marittime concernenti la costruzione di opere destinate ad essere acquisite al demanio marittimo

Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione da parte del concessionario di lavori per la costruzione di opere destinate ad essere acquisite al demanio o, comunque, al patrimonio dell'Autorità, in modo tale che si configuri una vera e propria concessione di lavori, può trovare piena e completa applicazione il Codice dei Contratti.

Articolo 26

Contenuto dell'atto di concessione

La concessione demaniale marittima è sottoposta alle condizioni generali di cui all'**ALLEGATO N. 5**, oltre eventuali condizioni particolari in base alla tipologia della concessione ed alle risultanze della Conferenza di Servizi.

La concessione demaniale marittima dovrà indicare inoltre, se, alla scadenza del titolo concessorio, le opere non amovibili costruite dal concessionario:


- a) resteranno in proprietà dello Stato;
- b) dovranno essere demolite;
- c) in caso di rinnovo allo stesso concessionario, le opere possano permanere senza tuttavia essere acquisite al demanio marittimo, rinviando tale valutazione alla scadenza del successivo titolo concessorio.

Articolo 27

Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima con finalità diportistiche (D.P.R. 509/1997)

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per la costruzione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, deve presentare domanda corredata della documentazione di seguito indicata:

1. Modello D1;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. documentazione tecnica prevista dal D.P.R. 509/97 e dal D.M. 14.04.1998.



La concessione, esperita l'istruttoria prevista dal citato D.P.R. 509/97 a cura del Segretario Generale dell'Autorità, è rilasciata, sentito il Comitato di Gestione, dal Presidente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. m) della Legge 84/94 e ss.mm.ii..

Articolo 28

Disposizioni particolari riguardanti le richieste di concessione di depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti

Nel caso di istanza di concessione riguardante la realizzazione/ampliamento di depositi costieri, oleodotti, impianti bunker ed opere connesse che necessitino di autorizzazione ex articolo 52 Cod. Nav. nonché di impianti di distribuzione carburanti, l'istruttoria deve essere estesa anche alla Capitaneria di Porto competente per circoscrizione portuale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ed al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche- Ufficio Opere Marittime, che dovranno esprimersi, ognuno per quanto di competenza, in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza ex articoli 46, 47, 48 e 49 Reg. Cod. Nav.

Resta fermo quanto stabilito dalla Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 09, prot. n. 6/5212, Class. A.2.50, in data 18.11.2005 c n. 52 prot. n. MIT/PORTI/9273 in data 10.07.2012 per quanto attinente la liberalizzazione delle attività del settore energetico e la semplificazione dei procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 57 e 57 bis del Decreto Legge 09.02.2012 n.5 convertito, con modificazioni, con la Legge 07.04.2012 n. 35. L'atto di concessione dovrà contenere apposita clausola concernente l'obbligo di collaudo ex articolo 48 Reg. Cod. Nav. da effettuarsi prima della messa in esercizio dell'impianto, che dovrà essere richiesto dal concessionario, con separata istanza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio.


Articolo 29

Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav. e art. 35 Reg. Cod. Nav.

L'aspirante concessionario, nelle more del completamento dell'istruttoria, può richiedere, per motivate ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione delle aree e degli specchi acquei oggetto dell'istanza di concessione, corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D5;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. relazione illustrativa che giustifichi l'urgenza nonché una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato nel caso la concessione fosse negata.

Il predetto modello non deve essere presentato se l'anticipata occupazione sia già stata richiesta in sede di presentazione di Modello D1.



Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità, esperito il termine ultimo di pubblicazione ed acquisito il progetto definitivo su cui dovrà essere acquisito il necessario parere tecnico favorevole, nonché – qualora applicabile – l'autorizzazione ex art. 19 del D.Lgs. 08.11.1990, n. 374, previa costituzione di apposita cauzione nelle forme e nei modi indicati presente Regolamento, autorizza l'immediata occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, mediante formalizzazione di apposito atto di sottomissione che resta comunque subordinato all'osservanza delle condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Resta nella facoltà dell'Autorità determinare e chiedere il canone, anche di natura provvisoria, fin dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto formale, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

L'atto di sottomissione è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Per le domande aventi ad oggetto locali pertinenziali, concessioni di durata non superiore ai 4 anni che non comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione nonché presentate da società di servizi di interesse generale e di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione di cui all'art. 38 Cod. Nav. può essere rilasciata tramite autorizzazione non sottoposta a registrazione, previo versamento della prescritta cauzione.

Articolo 30


Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione nella zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di autorizzazione o licenza suppletiva.

Il soggetto concessionario deve presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

In caso di variazione della zona concessa o delle opere:

1. Modello D3;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. relazione descrittiva, a firma del legale rappresentante, indicante l'attività che si intende svolgere e le modalità di esercizio;
6. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi;
7. progetto preliminare, da redigere in conformità all'**ALLEGATO N. 3**, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, da fornirsi in formato cartaceo e su supporto informatico, da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima finalizzato alla realizzazione di nuove opere classificabili quali facile/ difficile rimozione (vedi estratto dalla Circolare del M.I.T. n. 120 del 24.05.2001) costituito da:



- relazione tecnica;
- planimetria di inserimento urbanistico finalizzato alla verifica di compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Regolatore Portuale vigente e relative norme tecniche nonché con eventuali piani particolareggiati;
- planimetria generale del rilievo planimetrico risultante dal Modello D1 completo della specifica di tutte le tipologie di occupazione e delle relative superfici inerenti la richiesta di concessione (specchio acqueo, area scoperta, opere di facile/difficile rimozione, eventuali pertinenze demaniali marittime);
- elaborato grafico architettonico completo di piante, prospetti, sezioni e riepilogo delle consistenze di progetto in opportuna scala non inferiore a 1:100;
- cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi sull'area demaniale marittima;
- costo complessivo previsto dell'intervento;
- relazione fotografica dello stato attuale;
- ogni eventuale altro elaborato necessario per l'illustrazione dell'opera;

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

- piano economico e finanziario; se la durata richiesta eccede i dieci anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 " (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione e/o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

In caso di variazione della modalità di esercizio:

8. Modello D3;
9. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
10. attestazione versamento spese di istruttoria;
11. fotocopia documento di identità;


— relazione descrittiva, a firma del legale rappresentante del concessionario, indicante, chiaramente e dettagliatamente, l'attività che si intende svolgere e le modalità di esercizio.

Si procederà, quindi, con l'istruttoria secondo quanto stabilito per quanto concerne l'istruttoria delle nuove domande.

Completata con esito favorevole la fase istruttoria, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione suppletivo.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette



modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;

— l'adeguamento della cauzione.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio suppletivo (licenza demaniale marittima o atto formale pluriennale).

Per gli atti concessori suppletivi relativi a titoli aventi una durata superiore ai quattro anni o concernenti la realizzazione di impianti di difficile rimozione, dopo il rilascio del titolo concessorio suppletivo e ferma la decorrenza stabilita nel titolo principale, l'Autorità immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, etc.), che potranno essere acquisiti anche mediante l'indizione di Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/90.

La concessione suppletiva è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Ogni tipo di variazione in aumento della concessione comporterà comunque un adeguamento del canone.

La concessione suppletiva è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, l'Autorità formalizza – senza necessità di acquisire il parere del Comitato di Gestione - apposita autorizzazione ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav., soggetta all'imposta di registro qualora vi sia variazione del canone.

Non rientrano nelle modifiche sostanziali tutte le variazioni che comportino una riduzione al complesso della concessione. Nel caso di riduzione della superficie si fa luogo alla pubblicazione limitatamente all'Albo Pretorio istituito presso il sito istituzionale dell'Autorità.


Articolo 31

Presentazione di domanda per subingresso ai sensi dell'art. 46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav.

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D4;
2. Autocertificazioni (Modello A e B) del concessionario e dell'aspirante subentrante;
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità del concessionario e dell'aspirante subentrante;
5. atto di vendita o altro idoneo titolo posto a base della richiesta;
6. dichiarazione con la quale l'aspirante concessionario dichiara:

- di accettare, senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nell'atto concessorio e gli obblighi del contratto stesso derivanti, come se fosse stato dallo stesso stipulato;
- che lo stato di fatto dell'area in concessione corrisponde a quanto riportato negli elaborati grafici



di cui alla concessione demaniale marittima in corso di validità;

- di impegnarsi, incondizionatamente ed in solido al precedente concessionario, a versare eventuali conguagli/indennizzi che dovessero essere successivamente determinati per la concessione.

L'Autorità ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Laddove non sussistano motivi ostativi e salva la eventuale altra documentazione occorrente, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio della licenza di subingresso previa pubblicazioni per eventuali osservazioni o opposizioni di terzi al subentro.

La richiesta di subingresso non potrà essere presentata dal concessionario individuato a seguito di procedura comparativa di cui all'articolo 18 del presente regolamento prima che siano interamente trascorsi 2 (DUE) anni dalla data di validità della concessione.

Il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti generali, tecnici e professionali del subentrato.

La licenza di subingresso è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 32

Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.


Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente cui deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Modello D6;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B) del concessionario e dell'aspirante affidatario;
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità del concessionario e dell'aspirante affidatario;
5. contratto/scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
6. copia atto costitutivo e/o Statuto dell'aspirante affidatario;
7. perizia di un professionista iscritto all'albo, corredata da una planimetria in scala adeguata, indicante, chiaramente e dettagliatamente, le dimensioni della superficie della concessione interessata dal suddetto affidamento, qualora concernente attività svolte in aree specifiche della concessione.

L'Autorità ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Laddove non sussistano motivi ostativi, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio dell'autorizzazione non soggetta ad imposta di registro.

Nel caso in cui i tempi per l'acquisizione del parere del Comitato di Gestione non siano compatibili con i tempi di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, il Presidente potrà rilasciare in via provvisoria l'autorizzazione richiesta, salvo successiva ratifica del Comitato di Gestione medesimo.



Articolo 33

Presentazione di domanda per affidamento ad altre imprese portuali all'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, c. 7, della Legge 84/94 e ss.mm.ii..

Il concessionario ex art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione di alcune attività comprese nel ciclo operativo della concessione, previo inoltro di istanza in bollo nella quale deve essere specificata l'attività per la quale si chiede l'affidamento e l'impresa affidataria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
2. attestazione versamento spese di istruttoria;
3. fotocopia documento di identità;
4. autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della Legge per lo svolgimento delle operazioni portuali;
5. Documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
6. Documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori rapportato al programma di attività;
7. Attestazione della capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
8. Presentazione di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione.

L'Autorità ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.


Laddove non sussistano motivi ostativi, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio dell'autorizzazione.

Il concessionario ex art. 18 legge 84/94 che avanza richiesta di autorizzazione ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, dovrà comunque dimostrare come verrà garantita la prevalenza dell'attività esercitata direttamente dallo stesso concessionario, rispetto al/ai segmento/i del ciclo operativo del terminal oggetto di richiesta di affidamento ad altre imprese portuali.

Articolo 34

Esecuzione del contratto

La permanenza in capo ai soggetti concessionari di aree e banchine, dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., è verificata, durante la vigenza della concessione ed in occasione della presentazione della domanda di rinnovo della medesima, da una eventuale Commissione di valutazione.



Articolo 35

Rinnovo delle concessioni

Ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Tuttavia, qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, da intendersi come nuovo rilascio del titolo, lo stesso deve presentare domanda entro 180 (CENTOTTANTA) giorni precedenti la scadenza del titolo concessorio. Rimane comunque in facoltà dell'Autorità vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Modello D2;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. perizia, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'albo, che attesti:
 - il buono stato di manutenzione di tutti gli impianti, sia di facile che di difficile rimozione, nonché delle pertinenze compresi nella concessione;
 - il rispetto delle superfici, dei volumi e delle opere previste come indicate nella concessione;
 - l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel titolo in scadenza;
 - l'utilizzo conforme allo scopo della concessione;
 - il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nello svolgimento dell'attività, anche in relazione allo stato d'uso dei fabbricati, delle aree e delle attrezzature;
 - il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152 del 11.04.2006 e ss.mm.ii. nella gestione degli scarichi di acque, dei residui di lavorazione industriale, delle immissioni in atmosfera di polveri e fumi derivanti dalle attività poste in essere, nonché nella gestione dei rifiuti.


a) Diniego della domanda

Qualora l'Autorità ritenga di non accogliere la domanda di rinnovo, la decisione negativa sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato entro la data di scadenza del titolo concessionario di cui era stato richiesto il rinnovo, fermo restando il preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90. Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto.

Alla data di scadenza del titolo scaduto e non rinnovato, le aree ed i beni precedentemente concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa ivi presente o installata dal concessionario e restituiti nel pristino stato all'Autorità.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario, il tutto salvo che l'Autorità non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate.

Potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse



incompatibili, le risultanze dell'attività di controllo eseguita, dall'Autorità o da altre pubbliche Autorità.

b) Accoglimento della domanda

Nel caso in cui, invece, l'Autorità intenda accogliere la domanda di rinnovo, procederà con le stesse modalità indicate per le nuove istanze.

In caso di presentazione di domande in concorrenza e qualora sia stato stabilito il criterio di aggiudicazione mediante la comparazione di offerte tecnico-economiche, il concessionario viene invitato a presentare nuovo progetto preliminare, che potrà contenere migliorie sia delle opere che delle modalità di esercizio, oltre che un'offerta economica, che verranno comparate con l'offerta tecnico-economica del nuovo richiedente.

Qualora il criterio di aggiudicazione sia stato individuato nell'offerta al rialzo sul canone, verrà richiesta esclusivamente un'offerta economica.

Nelle more della procedura di rinnovo, è consentito al concessionario proseguire legittimamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto, salvo comunicazione in senso contrario dell'Autorità.

Il periodo intercorrente tra la scadenza dell'atto e la sua rinnovazione è regolato mediante atto di concessione provvisoria ex art. 10 del Regolamento al Codice della Navigazione.

c) Domanda inoltrata oltre i termini stabiliti

Nel caso di istanze fatte pervenire successivamente alla scadenza dell'atto, fatte salve le procedure indicate nel presente articolo anche in relazione alla comparazione di domande concorrenti ex art. 37 Cod. Nav., in caso di diniego il concessionario può essere tenuto al pagamento del canone dovuto, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di riconsegna dell'area e/o del bene interessato.

Articolo 36


Occupazioni temporanee

Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, comunque non superiori a 30 (TRENTA) giorni, che non prevedano opere inamovibili, siano contingenti, non ripetitive, manifestazioni/eventi sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli di accoglimento da parte dell'Autorità, con esclusione della materia del deposito merci in banchina, oggetto di separata disciplina.

L'istruttoria delle domande avverrà tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 90 del 27.07.1999 e n. 99 del 15.06.2000.

A tal fine, il richiedente dovrà presentare la domanda corredata dalla seguente documentazione:

1. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
2. attestazione versamento spese di istruttoria;
3. fotocopia documento di identità;
4. relazione descrittiva, a firma del legale rappresentante, indicante il programma della manifestazione e le modalità di esecuzione della stessa nonché la durata della concessione richiesta, decorrente dall'avvio dell'installazione delle strutture e scadenza la restituzione dei beni demaniali nel pristino stato;



5. a seconda della tipologia dell'occupazione potrà essere richiesta un'eventuale perizia di un professionista abilitato ed iscritto all'albo, corredata da planimetria in scala adeguata e relazione tecnica, indicante:


- superficie chiesta in concessione, distinta in area scoperta, area coperta e specchio acqueo;
- ubicazione, caratteristiche e dimensioni delle strutture di facile rimozione da posizionare a terra e/o a mare;
- ubicazione degli accessi per il pubblico;
- caratteristiche dell'impianto elettrico ed antincendio (numero e posizionamento degli estintori e la classe degli stessi);
- ubicazione della corsia per il transito di mezzi antincendio e di soccorso;
- indicazione degli spazi riservati al pubblico;
- percorso e caratteristiche del transennamento degli spazi in concessione e delle aree riservate al pubblico, in particolar modo, se previsto, sul lato mare;
- modalità dell'organizzazione del servizio d'ordine per il compito di controllo e di vigilanza;
- indicazione della segnaletica verticale necessaria per la deviazione del flusso di traffico verso le corsie transitabili;
- posizionamento della cartellonistica dei quadri elettrici e degli estintori;
- indicazione dei mezzi di soccorso;
- ubicazione, se previsto un fronte mare, a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, dei salvagente muniti di sagola lunga almeno 25 metri;
- numero e posizionamento dei contenitori porta-rifiuti.

Potrà, inoltre, essere richiesta e dovrà essere trasmessa preventivamente all'inizio della manifestazione, tutta la documentazione necessaria per il rispetto della vigente normativa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- documento di valutazione dei rischi inerenti la predetta manifestazione a firma congiunta di un professionista abilitato ed iscritto all'albo e del concessionario;
- certificato di corretto montaggio delle strutture amovibili rilasciato da ditta qualificata;
- documentazione tecnica delle strutture amovibili con indicazione della classe di reazione al fuoco delle stesse;
- lista dei nominativi degli addetti antincendio.

Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi ed il canone da corrispondere, salva diversa facoltà dell'Autorità.

L'autorizzazione, previa istruttoria sommaria dell'Ufficio, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazione esterne interessate, tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero nn. 90 e 99, rispettivamente datate 27.7.1999 e 15.5.2000.



Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi ed il canone da corrispondere anticipatamente, salva diversa facoltà dell'Autorità.

Sono autorizzabili senza pagamento del canone, le iniziative/eventi/attività di carattere benefico/solidale/pubblica utilità, nonché quelle patrocinate dall'Autorità di Sistema portuale.

In relazione alla tipologia della manifestazione/evento, al richiedente potrà essere richiesta idonea polizza bancaria e/o assicurativa, a garanzia del risarcimento di eventuali danni arrecati ai beni demaniali marittimi in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 37

Navi inoperose

Nei porti facenti parte dell'Autorità non è consentito, in linea generale, porre in disarmo navi e/o galleggianti, né occupare banchine pubbliche con navi, galleggianti e natanti in genere non interessati dall'espletamento di operazioni portuali/commerciali/diportistiche (cd. navi inoperose). Non è considerata sosta inoperosa quella determinata da sospensioni delle attività disposte dalle Autorità e quelle determinate da avverse condizioni meteorologiche, nonché le 24 ore successive alla fine delle operazioni commerciali. È considerata inoperosa la nave che pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni portuali, non dia corso alle stesse per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i festivi.

Ai fini della corretta applicazione della predetta franchigia, qualora l'impegno dell'ormeggio da parte della predetta unità sia superiore alle 24 ore, al termine dello stesso, il vettore – direttamente o per il tramite del proprio raccomandatario marittimo – dovrà comunicare (mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000) gli orari di inizio e fine delle operazioni. In mancanza di tale comunicazione, l'Autorità provvederà ad applicare il diritto relativo alla sosta inoperosa.


In caso di particolari necessità, debitamente motivate, al fine di valutare la possibilità di accoglimento della richiesta finalizzata all'autorizzazione alla sosta inoperosa di navi, galleggianti e natanti in genere armati ed equipaggiati agli ormeggi pubblici del porto, il vettore – direttamente o per il tramite del proprio raccomandatario marittimo – dovrà presentare – almeno 96 (NOVANTASEI) ore prima della data di eventuali inizio della sosta – apposita istanza finalizzata all'ottenimento della citata autorizzazione all'occupazione di ambiti demaniali, ferma restando la competenza dell'Autorità Marittima in materia di assegnazione degli accosti di cui all'art. 62 Cod. Nav..

Si intendono per navi e galleggianti quelli di cui all'art. 136 Cod. Nav. e 302 Reg. Cod. Nav. adibiti al trasporto di merci e/o passeggeri.

Nell'istanza devono essere riportati gli estremi identificativi della nave e dell'armatore, i dati tecnici dell'unità (stazza lorda, lunghezza fuori tutto, etc.), il tempo previsto della sosta e le motivazioni della stessa, la tabella di armamento minima ed ogni altra utile informazione in merito.

Acquisita l'istanza, verrà richiesto il nulla osta della locale Capitaneria di Porto e in caso di assenza di motivi ostativi, verrà rilasciata l'autorizzazione alla sosta inoperosa che vale unicamente sotto il profilo demaniale marittimo e che non potrà comunque superare i 120 (centoventi) giorni.

La nave, anche se autorizzata alla sosta inoperosa, dovrà comunque essere sempre pronta a muovere a semplice richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale e/o dell'Autorità Marittima competente. In caso di



effettuazione di lavori che abbiano comportato la temporanea impossibilità della nave a muovere con i propri propulsori, alla stessa sarà imposto l'impiego dei rimorchiatori portuali (uno o più) per ottemperare l'ordine di movimentazione, con le conseguenti spese a suo carico.

Il vettore, a fronte del rilascio dell'autorizzazione in questione, sarà tenuto al versamento in favore dell'Autorità di Sistema portuale del canone per detta occupazione come da tabella di seguito riportata:

NAVI SUPERIORI ALLE 500 GT

Tipo di nave	Primi 15 giorni	Dal 16 ^a al 30 ^a giorno	Dal 31 ^a al 60 ^a giorno	Dal 61 ^a sino al 120 ^a giorno
Nave da carico con l.f.t. > 50 mt e sino a 100 mt	Euro 10,00 al giorno	Euro 25,00 al giorno	Euro 40,00 al giorno	Euro 60,00 al giorno
Nave da carico con l.f.t. > a 100 mt	Euro 14,00 al giorno	Euro 29,00 al giorno	Euro 44,00 al giorno	Euro 64,00 al giorno
Nave da passeggeri con l.f.t. > 50 mt e sino a 100 mt	Euro 12,00 al giorno	Euro 27,00 al giorno	Euro 42,00 al giorno	Euro 62,00 al giorno
Nave da passeggeri con l.f.t. > a 100 mt	Euro 16,00 al giorno	Euro 31,00 al giorno	Euro 46,00 al giorno	Euro 66,00 al giorno
Navi diverse (navi ricerche – supply vessel)	Euro 5,00 al giorno	Euro 8,00 al giorno	Euro 15,00 al giorno	Euro 30,00 al giorno


Il diritto stabilito per la sosta sarà quantificato nell'atto di autorizzazione, sempre salvo l'eventuale conguaglio, e dovrà essere versato entro il termine stabilito nell'atto medesimo, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Sono esentate da pagamento del canone:

- le navi militari, sia italiane che di bandiera estera;
- le navi, i natanti e i galleggianti afferenti i servizi tecnico-nautici e i servizi portuali.

Per le navi, galleggianti e i natanti sino a 500 GT o di lunghezza inferiore a 50 mt, le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50%.

Ferme restando le esenzioni di cui sopra, la predetta tabella relativa agli importi da versare per la sosta inoperosa NON trova applicazione nelle banchine commerciali del Porto di Olbia (Pontile Isola Bianca, Porto Cocciani, Molo Brin e Molo Vecchio e del Porto di Golfo Aranci (Porto Commerciale), dove il diritto per la sosta inoperosa sarà pari ad € 300.00 giornalieri (considerando il 50% dello stesso per frazioni di giorno inferiori alle 12 ore, ed il 100% dello stesso per frazioni di giorno uguali o superiori alle 12 ore) per ogni tipologia di nave, galleggiante o natante uguale o superiore a 25 T.S.L..



Articolo 38

Riscontro degli investimenti

Ai fini della richiesta di ammissione alle riduzioni di cui agli articoli 31 e 32, il concessionario dovrà presentare la necessaria ed idonea documentazione tecnica e amministrativa; in particolare, ove l'investimento comporti realizzazione di opere, dovrà essere presentato il progetto esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

Dovranno, inoltre, essere sempre presentati il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 ed un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni/Stato/CE.

L'Ufficio competente, avvalendosi del supporto delle strutture tecniche dell'Autorità, provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fasi di consuntivo. In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità in funzione di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea, o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti, oltre alla revoca del beneficio riconosciuto, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente scomputate, con facoltà di escussione della fideiussione prestata e di ogni azione esecutiva.

TITOLO III


DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI, DELLA CAUZIONE E DELL'ASSICURAZIONE DELLE PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME

Articolo 39

Criteri di determinazione dei canoni

I canoni annui posti a base di gara, soggetti ad eventuale rialzo, per il rilascio delle concessioni demaniali marittime da assentire tramite procedura ad evidenza pubblica sono determinati ai sensi della vigente normativa nazionale e maggiorate, con l'esclusione delle concessioni rilasciate per cantieristica navale e turistico ricreative, del 30% (TRENTA per cento) salvo quanto previsto al successivo articolo 40, e, in particolare:

- a) per attività di cantieristica navale di cui all'art. 2 del regio decreto-Legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla Legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto navali - compresi alaggio, varo, rimessaggio, assistenza e invernaggio - e pesca e acquacoltura: D.I. 15.11.1995, n. 595, con la rivalutazione prevista dall'art. 4 del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in Legge 04.12.1993, n. 494;
- b) per attività turistico-ricreative e nautica da diporto: art. 1 commi 250-256 della Legge 296/06 in data 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) e delle indicazioni operative della nota prot. 2007/7162/DAO del 21.02.2007 dell'Agenzia del Demanio nonché delle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.



22 del 25.05.2009 e n. 26 del 23.07.2009, con la rivalutazione prevista dall'art. 4 del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in Legge 04.12.1993, n. 494;

c) per le altre attività: Decreto Interministeriale datato 19.07.1989, emanato in attuazione dell'art. 10 del D.L. 04.03.1989, n. 77 convertito in Legge 05.05.1989, n. 160, con la rivalutazione prevista dall'art. 4 del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in Legge 04.12.1993, n. 494;

Le suindicate tariffe di cui ai punti a), b) e c), sono rese note annualmente dal Ministero con apposita Circolare. I canoni delle concessioni già assentite, e delle concessioni in fase di rilascio (pertanto con l'istruttoria già conclusa) al momento dell'emanazione del presente Regolamento rimangono invariati, ad eccezione dell'indicizzazione ISTAT, fino alla scadenza del relativo atto.

Pertanto, si continuerà ad applicare la misura del canone all'uopo già applicata nei porti di riferimento. Qualora quest'ultima sia più sfavorevole rispetto ai nuovi canoni viene riconosciuta la facoltà al concessionario di chiedere la modifica della concessione previa presentazione di nuova istanza cui seguirà relativa istruttoria, tale facoltà non è riconosciuta ai concessionari il cui canone si sia formato a seguito di procedura comparativa.

Articolo 40

Canoni non soggetti ad offerta al rialzo

Qualora non sia possibile assoggettare ad offerta al rialzo il canone, come, ad esempio, nel caso che la concessione possa essere assentita solamente al proprietario delle aree retrostanti, il canone verrà determinato in misura pari a quella stabilita dalla normativa nazionale maggiorata del 50%.

Articolo 41

Canone annuo minimo

Il canone annuo minimo, aggiornato all'anno 2018, è pari ad € 1.205,64245.

Il canone minimo infrannuale, aggiornato all'anno 2018, non potrà essere inferiore ad € 548,01930.

Salvo quanto disposto al successivo articolo 45.

Articolo 42


Calcolo delle superfici di fabbricati, manufatti ed impianti ai fini della determinazione dei canoni

Per la determinazione delle superfici dei fabbricati, manufatti ed impianti poste a base del calcolo dei canoni, si applicheranno i criteri stabiliti dalle Camere di Commercio presso la quale ricade l'ambito demaniale oggetto della concessione per la predisposizione dell'Osservatorio dei prezzi degli immobili.

Precisamente, verranno considerate le superfici così calcolate:

- 100% delle superfici calpestabili
- 100% delle superfici delle pareti divisorie interne
- 100% delle superfici perimetrali se manufatti indipendenti, altrimenti 50%
- 60% delle superfici di verande/balconi

Nel caso di concessioni demaniali riguardanti cavidotti, condotte, elettrodotti, illuminazione pubblica, cartellonistica etc., la superficie posta a base della determinazione del canone viene calcolata secondo i criteri individuati dalla Circolare n° 112 del Ministero dei Trasporti in data 25.01.2001.



Articolo 43

Riduzioni del canone

Vengono riconosciute le riduzioni previste dalla normativa vigente in materia di determinazione di canoni demaniali.

Articolo 44

Aggiornamento annuale delle tariffe

I canoni, compresi quelli determinati nella misura minima, vengono aggiornati annualmente tramite l'indice Istat comunicato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, calcolato sulla base della media degli indici determinati per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso giusta articolo 04 della L. 494/93.

Articolo 45

Riduzioni per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione ovvero di strutture di difficile rimozione strumentali per l'attività del concessionario

Qualora il concessionario di beni demaniali marittimi in cui gli strumenti pianificatori e programmatori prevedono attività di movimentazione delle merci e logistica, sia autorizzato e si accoli l'onere per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, così come definite dall'art. 5) c. 9 della Legge n. 84/94, ovvero di strutture di difficile rimozione strumentali per le attività ivi previste e funzionali all'utilizzo del demanio marittimo in conformità con gli strumenti programmatori adottati e, pertanto, suscettibili di acquisizione in proprietà dello Stato al termine della concessione, sono previsti i seguenti criteri di determinazione del canone:


- a) applicazione del Decreto Interministeriale datato 19.07.1989, emanato in attuazione dell'art. 10 del D.L. 04.03.1989, n. 77 convertito in Legge 05.05.1989, n. 160, con la rivalutazione prevista dall'art. 4 del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in Legge 04.12.1993, n. 494 o, nell'eventualità di aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica, il canone offerto;
- b) applicazione delle seguenti riduzioni sul canone così come sopra determinato e per il solo periodo di esercizio dell'attività:
 - 50% per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione;
 - 25% per la realizzazione di strutture di difficile rimozione strumentali per l'attività del concessionario.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la misura complessiva del canone riferito all'intera area da assentire è ridotto del 50%.

Nel caso in cui una delle due ipotesi interviene in corso di concessione vigente, sia sulla zona già assentita che in ampliamento e correlata alla medesima, la misura complessiva del canone riferito all'intera area (comprensiva sia dell'area e delle opere già assentite che di quella in ampliamento e/o da realizzare) è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi la misura complessiva del canone riferito all'intera area da assentire è ridotto del 50%.

Comunque, l'importo del canone non può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al



canone minimo (D.I. 19.07.1989).

Il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti, Regioni, Stato, Unione europea e previa valutazione della pertinente documentazione.

L'investimento effettuato dal concessionario sarà ammesso a scomputo nella misura stabilita dall'Autorità e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che, in caso di revoca e/o decadenza e/o di cessazione della concessione per altre legittime ragioni, le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

La durata della concessione o di un "accordo sostitutivo di concessione" sarà determinata anche con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione ed al periodo di recupero dell'investimento.

Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione di tali beni che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

Articolo 46

Canone per occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee, si applicano i canoni stabiliti dalla stessa Autorità in vigore all'anno solare in cui avviene l'occupazione stessa per quella tipologia di occupazione, frazionati in 360 cinesimi per quanti sono i giorni dell'occupazione temporanea e fatta salva l'applicazione del canone minimo annuale e infrannuale di cui al presente Regolamento e i canoni minimi previsti dalla normativa statale in materia di pesca, cantieristica e turistico ricreativo.


Articolo 47

Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento

All'inizio dell'anno, dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aggiornamento Istat previsto dall'art. 04 della Legge 494/93, l'Autorità provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza.

Qualora la comunicazione dell'aggiornamento ISTAT non dovesse pervenire entro il 31 marzo, l'Autorità procederà comunque con l'emissione dell'ordine di pagamento di importo uguale a quello dell'anno precedente, da intendere come liquidazione provvisoria e salvo conguaglio da richiedere non appena sarà stato possibile determinare il canone definitivo.

Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato entro il termine massimo



di 20 (VENTI) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, tramite versamento su conto corrente bancario intestato all'Autorità le cui coordinate saranno indicate nella comunicazione inviata al concessionario.

Per le concessioni demaniali in rinnovo sarà emesso un ordine di pagamento.

Tale documento, sottoscritto dal funzionario incaricato, dovrà essere numerato in ordine progressivo e dovrà indicare: il concessionario, l'oggetto e l'ammontare del canone demaniale, il periodo di validità, il giorno di decorrenza/scadenza, la normativa di riferimento per la determinazione del canone dovuto e la modalità di pagamento dello stesso.

Sarà cura dell'Ufficio Demanio accertare i suddetti canoni demaniali, contestualmente all'emissione del suddetto documento.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento del canone, l'Autorità, entro 30 (TRENTA) giorni dalla scadenza, provvede ad inoltrare al concessionario una intimazione di pagamento ex art. 1219 del Codice Civile, notificato per conoscenza anche al fidejussore, al fine di adempiere entro i successivi 10 (DIECI) giorni. Decorsi i termini della suindicata intimazione senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento del canone, l'Autorità procederà ad incamerare la cauzione, invitando allo stesso tempo lo stesso concessionario al reintegro della stessa.

Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi R.D. 14.04.1910, n. 639, a notificare, tramite ufficiale giudiziario/messo notificatore, nei confronti del concessionario, l'atto ingiuntivo a provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.

A scadenza del termine indicato nell'atto ingiuntivo senza che sia stato adempiuto al pagamento, l'Autorità procederà all'iscrizione a ruolo del credito.

In caso di mancato reintegro, nei termini fissati, del deposito cauzionale, l'Autorità procederà ad avviare il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 47 lett f) del Codice della Navigazione.


Il predetto provvedimento di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, trattandosi di strumento sanzionatorio attivabile in caso di inadempimento derivante dagli obblighi della concessione, sul quale non incidono i presupposti legittimanti l'ordinaria procedura di revoca dei provvedimenti amministrativi, non rientra nella previsione di cui all'art. 21 *quinquies* della Legge 241/90 e ss.mm.ii., e, pertanto, il versamento dei canoni pregressi avvenuto dopo tale provvedimento di decadenza non incide sulla validità del provvedimento stesso. In caso di mancato sgombero dei beni demaniali occupati nel termine fissato, si procederà ad emanare ingiunzione di sgombero dei beni occupati ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav. e a segnalare il fatto alle Autorità competenti per i provvedimenti del caso.

Articolo 48

Rateizzazioni e dilazioni

Presentazione della domanda

Chiunque intenda fruire della dilazione (proroga di pagamento in un'unica soluzione) o della rateizzazione (pagamento a rate) del canone deve presentare, entro la data di scadenza del relativo ordine di pagamento,



apposita istanza in bollo contenente dettagliate motivazioni poste a base della stessa. L'Ente si riserva di chiedere documentazione giustificativa delle motivazioni addotte.

In caso di presentazione dell'istanza di dilazione/rateizzazione oltre la data di scadenza del predetto ordine di pagamento, l'Autorità si riserva la facoltà di accoglimento della stessa, se sufficientemente motivata in merito ai motivi del ritardo della presentazione della richiesta, fermo restando che, dalla data di scadenza dell'ordine di pagamento sino alla data di presentazione dell'istanza, sarà comunque dovuta la penalità di mora per il ritardato pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni o dilazioni della prima annualità di canone.

Tasso d'interesse

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato o rateizzato, si applicano gli interessi nella misura stabilita con apposito provvedimento (Decreto n. 438 del 15.11.2018).

Dilazione (posticipo pagamento in un'unica soluzione)

La dilazione potrà posticipare il pagamento fino ad un periodo massimo di sei mesi dalla data di scadenza della fattura.

In caso di estinzione anticipata del debito, gli interessi saranno ricalcolati fino alla data di avvenuto versamento.

Rateizzazione (pagamento a rate)

Il piano di rientro potrà essere costituito da rate costanti bimestrali, fino ad un numero massimo di cinque, in modo che, alla scadenza dell'annualità rateizzata, il debito risulti estinto.

In caso di estinzione anticipata del debito, gli interessi saranno ricalcolati fino alla data di avvenuto versamento.

Mancato pagamento

Il mancato pagamento del debito entro la data prevista nella dilazione, ovvero il mancato pagamento di due rate consecutive, comporterà, salvo ulteriori provvedimenti, la decadenza dal beneficio e l'escussione della fideiussione per l'intero importo dovuto, al netto di eventuali somme già versate.

Qualora il garante non versi l'importo dovuto nei termini previsti, si procederà ai sensi dell'art. 1219 c.c. e del R.D. n. 639/1910 con le modalità di cui di cui al precedente articolo, compresa, in caso di mancato adempimento, l'iscrizione a ruolo del credito.

Esclusioni


In ogni caso, non potranno formare oggetto di dilazione/rateizzazione debiti per importi inferiori al canone minimo e, indipendentemente dall'importo, relativi a canoni per concessioni di durata inferiore all'anno.

Non saranno concesse ulteriori rateizzazioni di singole rate o di importi già dilazionati.

Articolo 49

Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri Enti pubblici

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base al presente Regolamento, in presenza di eventi straordinari tali da arrecare al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri Enti pubblici per fini di pubblico interesse (lavori,



aree di cantiere, ecc.) tali da comportare una limitazione e/o una minor utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 42, 44 e 45 Cod. Nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui al D.M 19.07.1989 in tale caso si applica il minimo.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà superare il 50% dell'ammontare del canone base.

Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione. La domanda è sottoposta all'eventuale esame di una Commissione di valutazione che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata:

- perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti e documentazione fotografica;
- progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino;
- computo metrico estimativo dei lavori.

La domanda è sottoposta all'eventuale esame di una Commissione valutazione, che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Gli eventi in questione potranno eventualmente determinare, su richiesta del concessionario ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ripristino del danno e dei lavori necessari, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione. L'autorizzazione, sia per la riduzione del canone che per l'esecuzione dei lavori, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità.

Articolo 50


Variazioni del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell'Autorità su beni in concessione

Nel caso in cui vengano eseguiti da parte dell'Autorità interventi di straordinaria manutenzione e/o interventi migliorativi su aree o beni in concessione, l'ammontare del canone sarà rivisto per tenere conto dell'aumentato valore dell'area o bene concessi.

In particolare, sarà applicata al canone una maggiorazione, su base annua, pari al 4% (quattro per cento) del valore dell'investimento per 25 (VENTICINQUE) anni, salva diversa facoltà dell'Autorità.

In caso di rinnovo della concessione e/o di variazione nell'identità giuridica del concessionario durante tale periodo (25 anni), il vincolo permarrà comunque, per il periodo residuo, a carico del concessionario stesso o del nuovo concessionario.

Qualunque sia l'entità dell'investimento effettuato dall'Autorità, il canone complessivo derivante dalla



maggiorazione del 4% (quattro per cento) non potrà superare il 200% (duecento per cento) del canone base.

Articolo 51

Variazione del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione e/o di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari

Nel caso in cui vengano eseguiti da parte del concessionario interventi migliorativi e/o interventi di straordinaria manutenzione su aree o beni in concessione, l'ammontare del canone potrà eventualmente essere rivisto al ribasso dall'Autorità per tenere conto delle ulteriori utilità che tali lavori consentono ai fini demaniali marittimi.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti, Regioni, Stato, Unione europea e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata ai sensi del successivo articolo 35 del presente Regolamento.


L'investimento effettuato dal concessionario sarà ammesso a de computo nella misura stabilita dall'Autorità stessa e, in ogni caso, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare del canone base.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che a tali momenti le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione. Gli interventi migliorativi in questione potranno determinare, su richiesta dell'interessato ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici e l'eventuale presenza di domande di concessione concorrenti, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ammortamento degli investimenti necessario, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione per altre legittime ragioni.

In particolare, la durata di un accordo sostitutivo di concessione, di cui l'articolo 13 del presente Regolamento, sarà determinata anche con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione ed al periodo di remunerazione dell'investimento.

Restano a carico del concessionario gli interventi di straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui furono a costui consegnati, nonché quelli - se autorizzati ex articolo 24 Reg. Cod. Nav. e/o ex art. 17 del presente Regolamento - che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

Ferma rimane la possibilità che l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, ritenga di assumere a proprio carico interventi manutentivi prima dell'immissione del concessionario nel possesso dei beni.



Articolo 52

Variazione del canone in conseguenza di investimenti per certificazione ambientale effettuati da parte dei concessionari

Allo scopo di favorire la diffusione più ampia della cultura ambientale, i concessionari che otterranno la Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS, o altra riconosciuta almeno di pari valore, saranno ammessi a richiedere che i costi sostenuti per ottenere la suddetta certificazione siano inseriti tra gli investimenti che danno diritto allo scomputo del canone concessorio.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per il loro conseguimento non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti, Regioni, Stato, Unione europea e previa autorizzazione espressa dell'iniziativa dall'Autorità.

La riduzione del canone ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio.

In ogni caso la riduzione dell'ammontare del canone che potrà determinarsi per le ragioni di cui al primo comma del presente articolo, non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del canone base.

Tale percentuale massima di riduzione potrà essere ammessa anche in concorso con altri investimenti che danno un uguale diritto a riduzione, fermo restando che il suddetto concorso non potrà comportare il superamento dell'ammontare della riduzione massima (50%) del canone.

Qualora però il concessionario fruisca già della riduzione massima consentita (50%) in virtù di altri investimenti operati precedentemente e/o in concomitanza a quelli di cui al presente articolo, la riduzione del 20% (venti per cento) del canone potrà essere applicata sul canone base dovuto a partire dall'esercizio successivo a quello in cui la riduzione del 50% si è esaurita. Ciò sempre che sussistano periodi di durata residua della concessione. In deroga a quanto indicato per gli altri investimenti che danno diritto a riduzioni di canone, l'eventuale permanere di quote di concessione non potrà, per ciò solo, determinare un prolungamento della durata della concessione stessa (salvo i casi di rinnovo).

Articolo 53


Riscontro agli investimenti

Ai fini della richiesta di ammissione alle riduzioni di qualunque genere, il concessionario dovrà presentare la necessaria ed idonea documentazione tecnica e amministrativa; in particolare, ove l'investimento comporti realizzazione di opere, dovrà essere presentato il progetto esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione.

Dovrà inoltre essere presentata un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni / Stato/ CE.

L'eventuale Commissione di valutazione provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione dei lavori, sia in fasi di consuntivo.

Per gli investimenti eventualmente già effettuati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il concessionario dovrà presentare la documentazione di progetto e di spesa, corredata da computo metrico



estimativo, da atti di contabilità, da certificazioni di regolare esecuzione firmata da tecnico abilitato e da fatture quietanzate.

In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità in funzione di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea, o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente ridotto, con facoltà di escussione della fideiussione prestata e di ogni azione esecutiva.

Articolo 54

Cauzione ai sensi dell'articolo 17 Reg. Cod. Nav.

A garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, tutti i soggetti richiedenti concessione demaniale dovranno costituire a favore dell'Autorità una cauzione di importo equivalente nel minimo ad almeno 2 (due) annualità del canone demaniale.

La cauzione può essere costituita, oltre che in numerario, anche mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da costituirsi con le modalità indicate nell'**ALLEGATO N. 6**.

La predetta garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio.

La mancata consegna della cauzione di cui al precedente comma, come pure il mancato versamento dei canoni, senza giustificato motivo, potrà comportare decadenza dalla concessione in atto ovvero, per quelle di nuova emissione, il mancato rilascio.

In caso di escussione della fideiussione od incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura adeguata entro 20 giorni dalla richiesta avanzata in tal senso dall'Autorità.

La mancata ricostituzione della cauzione nei termini assegnati sarà valutata quale possibile causa di decadenza dalla concessione.

La prestazione della cauzione costituisce presupposto indefettibile per accordare l'anticipata occupazione delle aree richieste in concessione.


In caso di presentazione di moduli di assicurazione prestampati, il concessionario potrà utilizzare il modello allegato al presente Regolamento quale APPENDICE a testo libero, con la precisazione "le seguenti clausole annullano e sostituiscono le condizioni generali di assicurazione".

I titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, associati a Sindacati di categoria autorizzati dal Ministero dei Trasporti (S.I.B., F.I.B.A., FEDICOD, etc.), potranno presentare, in luogo della cauzione come sopra indicato, documentazione attestante l'avvenuta iscrizione, per ciascuno degli anni di validità del titolo concessorio, al Sindacato.

Articolo 55

Assicurazione delle pertinenze e impianti

Il concessionario, ove esistenti, dovrà assicurare le pertinenze demaniali presso primaria Compagnia di assicurazione con vincoli a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa all'Autorità, per il valore a nuovo



del bene demaniale concesso, contro i danni per qualunque rischio in relazione alla tipologia e oggetto della concessione quali a titolo esemplificativo: incendio, rischio locativo, fulmine, scoppio, compreso RC terzi, con le modalità di cui all'**ALLEGATO N. 7**.

La polizza assicurativa resta valida sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione dell'originale della polizza da parte dell'Autorità.

Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della polizza assicurativa.

L'Autorità ha facoltà di pagare i premi insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato rinnovo dell'assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia della polizza. Ogni eventuale variazione della polizza potrà avvenire solo previo consenso dell'Autorità.

Il vincolo della suddetta polizza a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa l'Autorità, non libera il Concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti delle rate di premio alla Compagnia assicuratrice.

Nel caso di totale distruzione o danneggiamento parziale delle opere, l'indennizzo pagato dall'assicuratore spetta all'Autorità e la concessione, qualora sia reso impossibile il godimento, si intenderà risolta.

In ogni caso, a prescindere dall'operatività della copertura assicurativa stipulata, il Concessionario è obbligato a rifondere all'Autorità gli eventuali danni che potrebbero essere causati ai beni demaniali oggetto della presente concessione.

TITOLO IV

Oneri del concessionario, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali marittimi

Articolo 56

Oneri fiscali

Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali conseguenti, nonché le eventuali imposte o tributi, anche futuri, concernenti i beni oggetto della concessione.


Ai sensi della Legge 23.12.2000 n. 388 – Finanziaria 2001, il concessionario è soggetto passivo dell'imposta sugli immobili ed è tenuto, in quanto tale, al versamento della stessa.

Articolo 57

Agibilità

Ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Testo Unico in materia edilizia, il concessionario deve acquisire il certificato di agibilità attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Il certificato di agibilità deve essere acquisito anche per i manufatti Leggeri, strutture di qualsiasi genere, non temporanee, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi e simili, sia che siano fuori terra o interrati, prefabbricati o in opera.



Per quanto concerne il demanio marittimo, soggetto abilitato alla presentazione della predetta pratica edilizia è il concessionario e spetta allo stesso provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, all'esecuzione degli interventi necessari per l'agibilità e la sicurezza del bene demaniale.

È fatto obbligo, inoltre, al concessionario:

- il mantenimento in sicurezza delle strutture, con obbligo di verifica periodica delle stesse;
- l'obbligo di segnalare senza indugio/immediatamente all'Autorità concedente e all'Autorità Marittima lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- l'obbligo di astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi;
- la copertura assicurativa del rischio derivante dall'infortunio causato da responsabilità per inosservanza di obblighi di controllo e di vigilanza a carico dell'Autorità concedente.

Articolo 58

Rispetto normativa ambientale

Con la stipula dell'atto concessorio, il concessionario si obbliga al rispetto della vigente normativa in materia ambientale e, in particolare, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., provvedendo, tra l'altro, all'adempimento dei seguenti obblighi:

- trattamento delle acque derivanti dalle attività svolte nella concessione e delle acque di prima pioggia;
- captazione, convogliamento e trattamento di tutte le emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti e materiali pericolosi;
- adozione delle misure per affrontare le emergenze in caso di inquinamento accidentale marino, qualora se ne possa ravvisare l'eventualità.


Articolo 59

Rispetto normativa sulla sicurezza del lavoro

Come previsto dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il concessionario si deve avvalere obbligatoriamente della collaborazione di una figura professionale, in qualità di dipendente o di collaboratore esterno, denominata RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), deputata a valutare i rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative effettuate dai lavoratori dipendenti della stessa nel luogo di lavoro.

A tal fine, il predetto professionista dovrà redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi), che dovrà contenere almeno la descrizione delle attività lavorative, l'individuazione dei rischi connessi alle stesse ed alle procedure/dispositivi da adottare al fine di contenere se non addirittura evitare il rischio di incidenti che possono arrecare danno alla salute dei lavoratori.

Nell'ipotesi che all'interno della concessione prestino la propria opera imprese esterne ed in ogni caso lavoratori non dipendenti del concessionario, l'RSPP di cui sopra dovrà valutare anche i rischi per i lavoratori derivanti dall'interferenza con le attività lavorative che si svolgono ordinariamente all'interno della concessione in questione.



A tal fine, il suddetto RSPP dovrà redigere l'elaborato denominato DUVRI (documento per la valutazione dei rischi da interferenza) che dovrà essere obbligatoriamente consegnato all'impresa/lavoratore autonomo prima dell'inizio delle lavorazioni all'interno della concessione.

Si precisa che l'impresa/lavoratore esterni di cui sopra, a fronte dell'accettazione del predetto documento, dovrà produrre un piano di sicurezza (POS) atto a dimostrare l'effettuazione delle operazioni/attività lavorative previste in sicurezza.

Articolo 60

Rispetto normativa antincendio

Spetta al concessionario acquisire, qualora ricada tra le fattispecie suscettibili di acquisizione, il Certificato Prevenzione Incendi, in attuazione del DPR 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010 n. 22".

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo del rispetto della normativa tecnica di riferimento e dei criteri generali di prevenzione incendi.

Articolo 61

Atti catastali

Ai sensi della Circolare Prot. n. M_TRA/DINFR2592 del 04.03.2008, emanata di concerto dall'allora Ministero dei Trasporti, dall'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia del Territorio, è onere del concessionario delle aree e dei beni in concessione provvedere alla presentazione degli atti catastali relativi alle variazioni soggettive e oggettive riguardanti i beni demaniali in concessione.

Articolo 62

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali marittimi

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, per l'intera durata della concessione, alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, come definite dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380, osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità, indispensabile per l'agibilità e la sicurezza del bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio.


In caso di mancata ed efficiente manutenzione, l'Autorità, qualora non ritenga di far ricorso all'applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione, potrà - dopo opportuna diffida, con fissazione di un termine per l'esecuzione dei lavori dettagliatamente indicati - provvedere d'ufficio, a spese del concessionario, all'esecuzione dei lavori, con possibilità di rivalersi sulla cauzione, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

Manutenzione ordinaria

Per quanto concerne i lavori di ordinaria manutenzione, il concessionario, prima della loro effettuazione, dovrà trasmettere relazione descrittiva dell'intervento ed indicare la Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, nonché i tempi previsti per l'esecuzione dell'intervento e le date di inizio e fine dello stesso.

Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza comunicazioni dell'Autorità, i suddetti lavori devono intendersi autorizzati.

Manutenzione straordinaria



Resta ferma la procedura di cui alla circolare DEM2A-0414 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 26.02.2001 per ottenere l'autorizzazione ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene pertinenziale in concessione e per fruire dell'eventuale riduzione del canone e da quanto stabilito dal presente regolamento.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'Autorità rilascerà la relativa autorizzazione, dettando contestualmente eventuali obblighi e/o condizioni.

Per quanto concerne la possibilità del recupero delle spese sostenute da parte del concessionario:

- se il manufatto è conforme alle previsioni del Piano Regolatore Portuale, degli strumenti attuativi e degli strumenti programmatori, verranno le agevolazioni sul canone di cui alla vigente normativa;
- in caso contrario, i lavori verranno autorizzati per permettere al concessionario di svolgere la propria attività fino allo scadere della concessione (demolizione del bene), senza riconoscimento delle agevolazioni previste dalle leggi applicabili.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sul canone previste dalla vigente normativa, non sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli posti in essere dal concessionario esclusivamente per poter svolgere la propria attività (adeguamento del bene demaniale alle particolari necessità dell'attività svolta).

In caso di valutazione negativa, sono comunicati al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/90.

L'investimento effettuato dal concessionario sarà ammesso a scomputo nella misura stabilita dall'Autorità stessa e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso. In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.


Il beneficio sarà accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che a tali momenti le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

Gli interventi migliorativi in questione potranno determinare, su richiesta dell'interessato ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici e l'eventuale presenza di domande di concessione concorrenti, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ammortamento degli investimenti necessario, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione per altre legittime ragioni.

In particolare, la durata di un "accordo sostitutivo di concessione" sarà determinata anche con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione ed al periodo di recupero dell'investimento.

Restano a carico del concessionario gli interventi di straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui sono stati consegnati, nonché quelli che rimangono



di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi. Ferma rimane la possibilità che l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, ritenga di assumere a proprio carico interventi manutentivi prima dell'immissione del concessionario nel possesso dei beni.

TITOLO V

DURATA, CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Articolo 63

Durata della concessione

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non comportino impianti di difficile rimozione sono rilasciate con licenza. Le altre sono regolate con atto formale, ossia con concessione contratto di cui all'articolo 9 del Regolamento di Esecuzione al Cod. Nav..

Resta ferma la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiori per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Durata superiore a quella del quadriennio potrà essere determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Le concessioni rilasciate alle società di servizi generali e di sicurezza sussidiaria in ambito portuale avranno durata pari a quella della concessione del relativo servizio.

Articolo 64


Cessazione delle concessioni

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento per il caso del rinnovo delle concessioni in scadenza, ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione di mora.

La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dallo spirare del termine naturale previsto per la sua validità, da:

- rinuncia espressa del concessionario;
- decadenza dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 47 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 42 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della Legge (mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione).

Ai sensi dell'articolo 49 Cod. Nav. salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'art. 42 Cod. Nav., quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, restano



acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compreso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità (quale "Autorità concedente") di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona di pristino stato.

La riduzione in pristino deve essere operata a cura e spese del concessionario stesso; ove lo stesso non vi provveda, l'Autorità potrà operarla d'ufficio ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav.

Articolo 65

Revoca delle concessioni

L'Autorità può revocare una concessione:

- a) per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa;
- b) per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicato dal Presidente dell'Autorità all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241 /90, in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo per far prevenire le proprie deduzioni in merito. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, verrà emanato il provvedimento di revoca a firma del Presidente opportunamente motivato.

In caso di revoca della concessione, se le opere realizzate dal concessionario vengono acquistate in proprietà dello Stato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 42 Cod. Nav. e sempre che non sia diversamente stabilito, spetteranno al concessionario tante quote parti del costo sostenute per la loro realizzazione, come determinato in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti al termine di scadenza che era stato fissato per la durata della concessione.

Rimane ferma, in tal caso, la facoltà dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino, nelle forme sopra viste.

In caso di revoca parziale, si farà luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la possibilità del concessionario di rinunciare alla concessione entro il termine di cui all'articolo 44, comma 1, Cod. Nav. In ogni caso l'indennizzo, non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto dall'ammontare degli effettuati ammortamenti.


Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla Legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidato, fissando il termine e indicando dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione oltre che procedere alle ulteriori azioni previste dalle norme.

Articolo 66

Decadenza dalle concessioni

L'Autorità potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav., in presenza delle circostanze ivi elencate e, in particolare, di quelle appresso esemplificate



- la mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, ancora l'avvenuta ed inescusabile occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
- il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l'uso assentito, per periodi tali da far rientrare decaduto l'interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
- l'aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva dell'Autorità;
- la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone demaniale e dei suoi accessori;
- l'avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto o ottenuto, rispettivamente, la licenza di subingresso o l'autorizzazione all'affidamento a terzi;
- la grave mancanza e reiterata inosservanza degli obblighi di cui l'atto concessorio a carico al concessionario;
- per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui all'articolo 18, comma 6, lettera a), della Legge.

Si applicano alla decadenza per quanto compatibili, le disposizioni e le procedure previste per la revoca.

Articolo 67

Disposizioni particolari riguardanti le concessioni ad uso turistico/ricreativo

Le concessioni ad uso turistico e ricreativo in scadenza entro il 31.12.2020, sono prorogate fino a tale data, in applicazione dell'articolo 34 duodecies, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17.12.2012, n. 221, compatibilmente comunque con i programmi di sviluppo portuale nel caso di interferenza con le occupazioni in essere.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie/ amministrative necessarie alla formalizzazione degli atti di proroga, si fa riferimento alle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 6105, Class. A.2.50, in data 06.05.2010 e 57 Class. A.2.50 del 15.01.2013.


I titoli per i quali sia prevista una scadenza entro la data del 31.12.2020 verranno perfezionati mediante il rilascio, senza formalità istruttorie, di una licenza di concessione di proroga.

Nel caso di interferenze con i piani di sviluppo portuali, nella licenza verrà apposta specifica clausola di salvaguardia con la quale il concessionario si impegna a rilasciare l'area al momento dell'attuazione di tali programmi ai sensi dell'articolo 42, comma 2 Cod. Nav.

Il concessionario è tenuto alla registrazione dell'atto così perfezionato, previo pagamento della tassa di registrazione derivante dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei canoni dovuti fino alla nuova scadenza e l'ammontare dei canoni per i quali la tassa è già stata corrisposta in sede di registrazione del titolo concessorio.

TITOLO VI

UTILIZZAZIONE DIFFORME DAL TITOLO CONCESSORIO E ABUSIVA OCCUPAZIONE DI BENI



DEMANIALI MARITTIMI

Articolo 68

Indennizzi e procedure ingiuntive

L'Autorità, nello svolgimento dell'attività di controllo propria o di altre Autorità o su segnalazione di terzi in genere, verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.

L'abuso potrà consistere a titolo esemplificativo, in:

- occupazione e/o erezione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
- occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;
- erezione, da parte di concessionari, di manufatti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
- utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzativo da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
- effettuazione, in atto o terminato, di qualsivoglia lavoro o costruzione, all'interno di aree in concessione, da parte degli stessi concessionari o di terzi, in mancanza delle relative autorizzazioni;
- realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 Cod. Nav.

Tutti i casi evidenziati verranno segnalati per i conseguenti adempimenti alle competenti Autorità, prefigurando la violazione degli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav. e/o delle altre disposizioni eventualmente violate.

Sulla base dei dati in esso contenuti e sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, l'Autorità provvederà a comunicare all'interessato, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento rivolto all'emissione di ingiunzione di sgombero di cui all'art. 54 Cod. Nav. (ed eventualmente, del parallelo procedimento per dichiarare la decadenza della concessione), assegnando all'intimato un termine congruo per far pervenire le proprie deduzioni in merito.


Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Autorità provvederà a notificare l'ingiunzione di sgombero.

Tale provvedimento dovrà contenere la motivazione dello stesso e l'intimazione a provvedere alla riduzione in pristino stato del demanio marittimo entro un termine ritenuto congruo per tale adempimento, decorrente dalla notifica del provvedimento medesimo, nonché l'avviso che, non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio la stessa Autorità, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 494/93, e precisamente:

- una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le forme di abusiva occupazione;
- una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.

Quanto precede non impedisce all'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su



aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi.

TITOLO VII REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE IN PROSSIMITÀ DEL DEMANIO MARITTIMO

Articolo 69

Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ai sensi dell'art. 55 Cod. Nav.

Chiunque intenda realizzare nuove opere entro la zona dei 30 (trenta) metri dal confine demaniale marittimo, così come risultante dal S.I.D., deve preventivamente richiederne l'autorizzazione all'Autorità ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.


A tal fine il richiedente dovrà presentare istanza corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D7;
2. estratto di mappa catastale;
3. titolo di proprietà del fondo confinante con il demanio marittimo;
4. fotografie dello stato dei luoghi;
5. i seguenti elaborati tecnici:
 - planimetria contenente lo sviluppo del foglio di mappa con l'evidenziazione della particella catastale interessata dalle opere e l'esatta ubicazione che le stesse dovranno assumere all'interno della particella stessa, riportando le distanze esatte di queste dal confine demaniale, dalla battigia e dai punti cospicui, oppure rilievo fotogrammetrico in scala opportuna, firmati da un professionista iscritto all'albo;
 - progetto, corredato di relazione tecnica, delle opere da realizzare, firmato da un professionista iscritto all'albo, comprendente piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi in scala adeguata;
 - studio di inserimento urbanistico finalizzato alla verifica di compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Regolatore Comunale e relative norme tecniche nonché con eventuali piani particolareggiati;
6. (in caso di persone giuridiche): atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale competente.

La richiesta è sottoposta al competente parere della Autorità Marittima e dell'Agenzia del Demanio.

L'autorizzazione di cui al presente articolo sarà iscritta nel repertorio degli atti soggetti a registrazione ed al pagamento delle relative imposte di bollo e di registro a carico del richiedente.

La mancata pronuncia esplicita da parte dell'Autorità entro il termine indicato negli articoli 55 Cod. Nav. e 22 Reg. Cod. Nav. configura una ipotesi di silenzio – assenso ex art. 20 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e della tabella C allegata al D.P.R. n. 300/92, rispetto alla quale residua in capo all'ente il potere di annullamento ai sensi del medesimo articolo.



Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5, comma 2 e 22 del Regolamento di esecuzione del Codice, l'autorizzazione assumerà la veste di atto di concessione, da rilasciarsi con le forme di cui all'articolo 36 del Cod. Nav. – procedura negoziata e soggetta a pagamento del canone, nei casi in cui la prevista innovazione da eseguire su proprietà privata, entro la fascia di rispetto dei 30 metri dal confine del demanio marittimo, comporti limitazioni all'uso pubblico di tale bene.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70

Responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo

Il responsabile dei procedimenti relativi alla gestione del demanio marittimo, ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'articolo 10, comma 4, lett. c) della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. è il Segretario Generale, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale.

A questi compete anche la responsabilità di ogni atto endoprocedimentale istruttorio, salvo che, con successivi provvedimenti di sua competenza, non ritenga di delegare, con provvedimenti generali o particolari, la responsabilità dell'istruttoria relativa ad una fase o ad un intero procedimento, oppure ancora la responsabilità dell'istruttoria relativa a tutti i procedimenti di un certo tipo o ai procedimenti amministrativi di ogni tipo, a Direttori/Dirigenti o Funzionari dipendenti dell'Autorità.

Il Presidente dell'Autorità provvede al compimento di ogni atto avente natura vincolata e di ogni atto di ordinaria amministrazione del demanio marittimo, compreso il rinnovo di licenze di concessione demaniale di durata sino al quadriennio, in relazione alle previsioni di cui all'art. 8 del Reg. Cod. Nav., ferme restando le suddette responsabilità istruttorie del Segretario Generale.

Articolo 71

Rapporti con l'utenza


L'Ufficio di cui all'articolo 17 del presente Regolamento svolge attività di informazione e assistenza nei confronti dell'utenza, fornendole tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad un più proficuo rapporto Utente - Istituzione, purché ciò non incida sull'economia complessiva del lavoro d'ufficio e con esclusione di ogni attività oggetto di prestazione professionale da parte di liberi professionisti, tecnici, consulenti d'impresa ecc.

Per l'apertura al pubblico, l'Ufficio osserverà l'orario che sarà comunicato all'utenza nelle forme più opportune e di più ampia diffusione.

Articolo 72

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav. nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo di portualità di cui alla Legge n. 84/94 e successive modifiche e integrazioni.




Articolo 73

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l'approvazione, sul sito internet dell'Autorità e trasmesso alle Autorità Marittime e ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, per le concessioni rilasciate a partire da tale data. Sono fatti salvi i procedimenti in essere il cui iter istruttorio sia stato avviato ai sensi della precedente regolamentazione.



ALLEGATO N. 1 e N. 2

AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Al fine del rilascio della concessione demaniale marittima, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.).

ALLEGATO A –

DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI ED ALLA CAPACITA'.

Il sottoscritto: _____ CF _____
 nato (luogo e data di nascita): _____
 residente: Comune di _____ Prov. _____ Via/p.zza _____
 in qualità di (indicare la carica sociale) _____
 dell'Impresa/Ditta/Associazione/ _____
 con sede in: Comune di _____ Prov. _____ Via/p.zza _____
 Fax _____; Email _____
 tel _____; PEC _____
 con codice fiscale n.: _____ e con P.IVA n. _____

consapevole delle responsabilità conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. modificazioni,

DICHIARA


1. di autorizzare l'Autorità Portuale per l'invio di ogni comunicazione inerente la concessione demaniale all'utilizzo del seguente n° Fax (obbligatorio) _____ e/o posta elettronica certificata _____;

2. che il referente per la concessione demaniale è il Sig. _____ N. tel. _____; N. fax _____; N° cell. _____; indirizzo e-mail _____;

3. che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;

4. che le altre persone componenti l'organo di amministrazione, anche se con funzione vicaria, sono le seguenti (**indicare i dati identificativi: del titolare, dei direttori tecnici se ritratta di impresa individuale; di tutti i soci, dei direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; di tutti i soci accomandatari, dei direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice; se si tratta di altro tipo di società o consorzio, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Tutte le società dovranno indicare anche tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali**):

- Sig. _____ CF _____ in qualità di: _____ nato a _____ il _____ residente in _____prov. _____
- Sig. _____ CF _____ in qualità di: _____ nato a _____ il _____ residente in _____prov. _____



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna**

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

- Sig. CF..... in qualità di: nato a il residente inprov.....
- Sig. CF..... in qualità di: nato a il residente inprov.....
- Sig. CF..... in qualità di: nato a il residente inprov.....

5. che sono muniti di procura speciale con poteri di rappresentanza i seguenti soggetti:

Nominativo	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Qualifica

NB: Tutti i soggetti che ricoprono i ruoli sopra identificati dovranno presentare le dichiarazioni personali, mediante utilizzo o riproduzione del modulo predisposto dall'Autorità Portuale

6. che l'impresa, per le attività oggetto della concessione demaniale marittima, è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, codice attività _____; numero iscrizione _____; data iscrizione _____; durata della società _____; forma giuridica _____;

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38 lett. i) d.lgs. 163/06); N.B. *si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma II, quinto periodo);*

8. che la sede INPS competente per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori è la seguente: indirizzo completo


Ufficio/Sede	Indirizzo	Città	CAP
FAX	TEL.	Matricola Aziendale	

9. che la sede INAIL competente per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori è la seguente:

Ufficio/Sede	Indirizzo	Città	CAP
FAX	TEL.	P.A.T. (posizione assicurativa territoriale)	

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

11. di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;



12. che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili poiché:

- ha ottemperato al disposto della L.68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L.68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

13. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

Ufficio provinciale	Indirizzo	CAP e Città
Fax	Tel.	Codice Ufficio

14. di non trovarsi in fase attuativa del piano di emersione fiscale e previdenziale previsto dall'art. 1 e 1bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383;

15. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi;

16. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, lett a) d.lgs. 163/06);

17. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è: (indicare l'indirizzo e il n. fax).....


18. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/1990 (art. 38, lett d) d.lgs. 163/06) (*l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);

19. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito (art. 38, lett g) d.lgs. 163/06) (*si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*);

20. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 231/2001, né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 D.L. n. 223/2006 e s.m.i. e all'art. 14 del d.lgs 81/2008 (art. 38, comma 1, lett. m), d.lgs. 163/06);

21. che in ordine ai componenti dell'organo di amministrazione:

- nell'anno antecedente la data di pubblicazione della richiesta della concessione demaniale marittima non vi è stata sostituzione dei componenti l'organo di amministrazione come sopra individuati;



nell'anno antecedente la data di pubblicazione della richiesta della concessione demaniale marittima è intervenuta sostituzione o cessazione nei confronti di (indicare generalità del/i componente/i).....
....., relativamente ai quali non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure

che nel caso di sentenze a carico sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata alla presente dichiarazione;

22. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

23. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii.;

24. per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale in materia di sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver effettuato il censimento dei rischi connessi alle attività oggetto della concessione, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza. Dichiara altresì di avere un'organizzazione adeguata per le attività previste, nonché le macchine ed attrezzature prescritte (dichiarazione ai sensi del D. LGS. n. 81/2008);

25. di disporre, prima dell'inizio dell'attività oggetto della concessione, di mezzi idonei, per numero e caratteristiche tecniche, allo svolgimento della stessa.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete, tenendo presente che è facoltà dell'Amministrazione effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte acquisendo la relativa documentazione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sottoscrizione in originale)


TRATTAMENTO DATI

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

IL DICHIARANTE

(sottoscrizione in originale)



ATTENZIONE: Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

ALLEGATO B –

DICHIARAZIONI PERSONALI ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

Dovranno rendere le dichiarazioni sotto indicate, i seguenti soggetti:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Il sottoscritto: _____ CF _____

nato (luogo e data di nascita): _____

residente: Comune di _____ Prov. _____ Via/p.zza _____

in qualità di (indicare la carica sociale) _____

dell'Impresa/Ditta/Associazione/ _____

con sede in: Comune di _____ Prov. _____ Via/p.zza _____

Fax _____ PEC _____ tel _____

con codice fiscale n.: _____ e con P.IVA n. _____

a conoscenza delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA ED ATTESTA


1) assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.lgs.159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società (art. 38 lett. b d.lgs.163/06);

2) inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

3) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs.159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

4) che nei propri confronti non sussiste, nell'anno antecedente alla pubblicazione della richiesta della concessione demaniale marittima, richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all'autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689;

5) ex art. 38, lett. b) del d.lgs. 163/06:



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

oppure

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:

.....
.....

(NB non indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

6) inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.

Data _____

IL DICHIARANTE

(sottoscrizione in originale)

TRATTAMENTO DATI

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____


IL DICHIARANTE

(sottoscrizione in originale)


ATTENZIONE: Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

ISTRUZIONI E NORME GENERALI PER LA COMPILAZIONE:

- 1) in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità;
- 2) la dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte;
- 3) è necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, il/i direttore/i tecnico/i, e gli amministratori, indicando data e luogo di nascita, e puntuali riferimenti circa la residenza;
- 4) qualora il legale rappresentante non sia in grado di dichiarare l'assenza di condanne penali da parte dei direttori tecnici e dei componenti del consiglio di amministrazione cessati dalla carica, rimane in alternativa la possibilità di produrre una autodichiarazione, oppure il certificato del casellario in originale o sua copia autentica, nel competente bollo, da



- parte di ogni singola persona; qualora nei confronti di detti soggetti siano stati emanati i provvedimenti di cui all'art. 38 lett. C) D.Lgs. n. 163/2006, indicare gli atti e le misure adottate a completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- 5) si prega di apporre timbro o firma di congiunzione fra le pagine;
 - 6) se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di congiunzione;
 - 7) l'amministrazione effettuerà i necessari controlli sulle dichiarazioni prodotte.




ALLEGATO N. 3

Elaborati costituenti il progetto preliminare

Il progetto preliminare è redatto a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, da fornirsi in formato cartaceo e su supporto informatico, da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima finalizzato alla realizzazione di nuove opere classificabili quali facile/difficile rimozione (vedi estratto dalla Circolare del M.I.T. n. 120 del 24.05.2001) costituito da:

- relazione tecnica;
- planimetria di inserimento urbanistico finalizzato alla verifica di compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Regolatore Portuale vigente e relative norme tecniche nonché con eventuali piani particolareggiati;
- planimetria generale del rilievo planimetrico risultante dal Modello D1 completo della specifica di tutte le tipologie di occupazione e delle relative superfici inerenti la richiesta di concessione (specchio acqueo, area scoperta, opere di facile/difficile rimozione, eventuali pertinenze demaniali marittime);
- elaborato grafico architettonico completo di piante, prospetti, sezioni e riepilogo delle consistenze di progetto in opportuna scala non inferiore a 1:100;
- cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi sull'area demaniale marittima;
- costo complessivo previsto dell'intervento;
- relazione fotografica dello stato attuale;
- ogni eventuale altro elaborato necessario per l'illustrazione dell'opera.




ALLEGATO N. 4

Elaborati costituenti il progetto definitivo

Il progetto definitivo, che dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto preliminare depositato e delle eventuali osservazioni o prescrizioni indicate in fase istruttoria, è redatto a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, da fornirsi in allegato alla documentazione per l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, in formato cartaceo e su supporto informatico finalizzato alla realizzazione di nuove opere classificabili quali facile/difficile rimozione (vedi estratto dalla Circolare del M.I.T. n. 120 del 24.05.2001) è costituito da:

- relazione generale;
- relazioni tecniche specialistiche;
- rilievo planoaltimetrico e studio di inserimento urbanistico;
- relazione paesaggistica qualora sia necessario ottenere sull'intervento l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- elaborati grafici (architettonico ed impiantistico);
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti.

Le suddette elencazioni sono da ritenersi a titolo indicativo e non esaustivo; ulteriori indicazioni saranno formulate in relazione ai casi specifici.



APPENDICE agli ALLEGATI N. 3 e 4

Contenuto del progetto/planimetria da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima relativa ad immobili pertinenziali.

Si distinguono i seguenti i seguenti casi:


- a) l'aspirante concessionario non intende apportare alcuna modifica ai locali oggetto di istanza e, pertanto, la planimetria degli stessi potrà essere fornita dall'Ente, qualora disponibile;
- b) l'aspirante concessionario intende apportare modifiche ai locali oggetto di istanza per cui dovrà necessariamente produrre un progetto redatto secondo le seguenti disposizioni:
 1. elaborato grafico architettonico, rappresentativo della situazione *ante e post operam*, completo di piante, prospetti, sezioni, riepilogo delle consistenze di progetto ed eventuali particolari costruttivi. Il tutto rappresentato in opportuna scala, comunque non inferiore ad 1:100;
 2. relazione tecnica descrittiva oltre alle eventuali relazioni specialistiche.

Le suddette elencazioni sono da ritenersi a titolo indicativo e non esaustivo; ulteriori indicazioni saranno formulate in relazione ai casi specifici.

L'aspirante concessionario è direttamente responsabile della completezza documentale necessaria alla realizzazione dell'intervento proposto (per tipologia ed ubicazione) ed allo svolgimento dell'attività prevista dalla relativa destinazione d'uso.

Le testatine di tutti gli elaborati progettuali, nei quali non dovranno risultare abrasioni e/o correzioni, devono riportare la denominazione, la tipologia dell'intervento, la firma del richiedente, la firma ed il timbro professionale del/i progettista/i.

Una copia completa del progetto deve essere presentata in bollo nella misura vigente.



ALLEGATO N. 5

FAC SIMILE ATTO CONCESSORIO

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Ente Pubblico istituito ai sensi del D.lgs. in data 04.08.2016, n. 169

REGISTRO CONCESSIONI PER ATTO N° _____

REGISTRO REPERTORIO N° _____

Atto formale con il quale l'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, con sede legale in Cagliari, Molo Dogana, concede alla Società _____, con sede legale in _____ (____), _____, _____, P.IVA. _____, di occupare beni demaniali siti nel Comune di _____ (____) al fine di mantenere _____ verso la corresponsione del canone annuo di cui all'art. 4 del presente atto e la prestazione della cauzione di cui al successivo art. 6.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella sede di Cagliari dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, innanzi a me _____, Ufficiale Rogante designato a ricevere gli atti relativi a concessioni del demanio marittimo, alla presenza di due testimoni idonei ai sensi di legge, si sono personalmente costituiti

DA UNA PARTE

il _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Rappresentante Legale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. ____ del _____;

E DALL'ALTRA

il _____, nato a _____ (____) il _____, codice fiscale: _____, il quale interviene in nome e per conto della Società _____, alla sottoscrizione del presente atto;

PREMESSO CHE

- _____

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO l'art. 8 comma 3) lett. h) - i) della L. 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;

VISTO il D.lgs. n. 169 del 04.08.2016, avente ad oggetto "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84";


VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. ____ del _____ che nomina il _____ Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO

Le parti comparenti, come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, confermando la narrativa precedente, che forma parte integrante del presente atto formale, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto della concessione

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (d'ora in poi Autorità), **concede**, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, alla Società _____ (d'ora in poi Concessionario), con sede legale in _____ (____), _____, P.IVA. _____, **che accetta**, di occupare i seguenti beni demaniali siti



nel Comune di _____ (___), meglio descritti negli allegati elaborati grafici facenti parte integrante della presente concessione, al fine di _____, costituiti da:

Specchio acqueo	
Area scoperta	
Superficie occupata da impianti di facile rimozione	
Volume impianti oltre >/< 2,7 mt dal piano di campagna	
Superficie occupata da impianti di difficile rimozione	
Volume impianti oltre >/< 2,7 mt dal piano di campagna	
Superficie pertinenze	
Volume pertinenze oltre >/< 2,7 mt dal piano di campagna	

I beni demaniali vengono concessi nello stato in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del Concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature del bene stesso, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee od aeree etc. e salva la responsabilità che al Concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

Articolo 2 - Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni _____ (_____) a decorrere dal _____ e scadenza il _____.

Articolo 3 - Validità

La durata della concessione è subordinata e strettamente connessa alla validità delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'esercizio di _____, cosicché, in mancanza di queste, la concessione medesima è *ipso jure* priva di efficacia.

Articolo 4 - Canone

In applicazione del _____, il canone annuo definitivo per l'anno _____, salvo conguaglio ISTAT, è di € _____ (_____), da aggiornarsi annualmente ai sensi dell'art. 4 della legge 4.12.1993 n. 494.

Il concessionario ha corrisposto il canone annuo _____, di cui all'ordine di introito _____ del _____, come da attestazione di pagamento n. _____ Rev. n. _____.

Il valore complessivo della concessione è di € _____ per un'imposta di registro di € _____.

Resta fermo che il canone potrà subire modificazioni in relazione ai nuovi criteri di valutazione che potrebbero essere stabiliti in sede locale o ministeriale e, pertanto, il Concessionario si impegna, col presente titolo, a corrispondere l'eventuale maggiore importo.


In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, inerenti il canone della concessione rilasciata con il presente atto, è dovuta la penalità di mora, stabilita nella misura del _____.

Il ricorso avverso la determinazione del canone demaniale non produce effetto sospensivo del pagamento.

Articolo 5 - Spese

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti al rilascio della presente concessione ed agli oneri fiscali conseguenti, nonché eventuali imposte e tributi, anche futuri, concernenti i beni oggetto della concessione. Ai sensi della vigente normativa, inoltre, il Concessionario è soggetto passivo dell'imposta sugli immobili.

Ai sensi della Circolare Prot. n. M_TRA/DINFR2592 del 04.03.2008, emanata di concerto dal Ministero dei Trasporti, dall'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia del Territorio, è onere del Concessionario provvedere alla presentazione degli atti catastali relativi alle variazioni soggettive e oggettive riguardanti i beni demaniali in



concessione.

Articolo 6 - Cauzione

A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, compreso il regolare pagamento del canone demaniale marittimo, il Concessionario ha provveduto, ai sensi dell'art. 17 Reg. Codice della Navigazione, alla costituzione di un deposito cauzionale pari ad €. _____ (_____)

mediante _____.

Per gli anni successivi, senza necessità di richiesta alcuna dell'Autorità, il suddetto importo dovrà essere incrementato dal Concessionario in rapporto agli aumenti periodici del canone e, comunque, la cauzione non dovrà mai risultare inferiore a due annualità del canone stesso.

Il suindicato atto di fidejussione si intende tacitamente prorogato di anno in anno, salvo revoca scritta comunicata all'Autorità con preavviso di almeno tre mesi e sarà svincolato dopo il completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente titolo e risolta ogni eventuale controversia.

La garanzia resta valida sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione dell'originale della fidejussione da parte dell'Autorità.

Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplemento di premio non è opponibile all'Autorità ai fini della validità della garanzia.

La fidejussione è prestata a garanzia di ogni obbligo connesso alla presente concessione demaniale marittima, anche se venuto a conoscenza dell'assicurato successivamente alla scadenza della polizza o ad intervenuta revoca della stessa.

L'Autorità ha facoltà di pagare i premi rimasti insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato rinnovo dell'assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia dell'atto di fidejussione.

Ogni eventuale variazione alla fideiussione potrà avvenire solo previo consenso dell'Autorità.

L'Autorità, in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione, può, a suo insindacabile giudizio, incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, oppure rivalersi su di essa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Autorità non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il Concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

Il Concessionario, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara mediante la sottoscrizione del presente atto di aver provveduto prima della stipula dello stesso al regolare pagamento del premio della polizza assicurativa sopra citata.

Resta comunque responsabile verso l'Autorità per tutti gli obblighi assunti con il presente atto anche oltre la somma costituita a titolo di cauzione.

Art. 7 - Assicurazione delle pertinenze e impianti

Il Concessionario, ove esistenti, dovrà assicurare le pertinenze demaniali presso primaria Compagnia di assicurazione con vincoli a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per il valore a nuovo del bene demaniale concesso, contro i danni per qualunque rischio di incendio, rischio locativo, fulmine, scoppio, compreso il ricorso terzi.

La polizza assicurativa resta valida sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione dell'originale della polizza da parte dell'Autorità.

Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della polizza assicurativa.

L'Autorità ha facoltà di pagare i premi insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato rinnovo dell'assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia della polizza.


Ogni eventuale variazione della polizza potrà avvenire solo previo consenso dell'Autorità.

Il vincolo della suddetta polizza a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, non libera il Concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti delle rate di premio alla Compagnia assicuratrice.

Nel caso di totale distruzione o danneggiamento parziale delle opere, l'indennizzo pagato dall'assicuratore spetta all'Autorità e la concessione, qualora sia reso impossibile il godimento, si intenderà risolta.

In ogni caso, a prescindere dall'operatività della copertura assicurativa stipulata, il Concessionario è obbligato a rifondere all'Autorità gli eventuali danni che potrebbero essere causati ai beni demaniali oggetto della presente concessione.

Articolo 8 – Scadenza e rinnovo



Nel giorno della scadenza della concessione, il Concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area demaniale occupata asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente concessione su una nuova domanda del Concessionario, da presentarsi entro un tempo congruo prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia completato l'iter istruttorio relativo al rinnovo, e in caso positivo, siano pagati il canone e gli ulteriori oneri relativi al nuovo periodo della concessione.

Articolo 9 – Revoca

L'Autorità, ai sensi degli articoli 42 e 48 del Codice della Navigazione, avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla vigente legge, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Articolo 10 - Decadenza

L'Autorità, ai sensi degli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, può dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione senza che lo stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il Concessionario fosse incorso.

Articolo 11 - Rinuncia

Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione per motivate ragioni che potranno essere accolte dall'Autorità previa verifica del pubblico interesse sottostante al rapporto concessorio.

La dichiarazione di rinuncia dovrà essere posta in atto nei modi e nelle forme di legge e dovrà essere comprensiva dell'impegno, entro la stessa data nella quale la rinuncia diventerà efficace, a sgomberare la zona occupata riconsegnandola in pristino stato qualora l'Autorità non ritenga di voler acquisire le opere realizzate.

Resta fermo ed impregiudicato l'obbligo del Concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione dei beni demaniali e, comunque, per l'intera annualità ancorché lo sgombero avvenga prima dello scadere dell'annualità medesima.

Articolo 12 – Sgombero delle aree

Nel caso di rinuncia, scadenza, revoca e/o decadenza della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area demaniale occupata, asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità a semplice intimazione scritta che sarà notificata all'interessato.

In caso di irreperibilità del Concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di venti giorni, nell'Albo Pretorio del Comune entro il cui territorio si trova la zona demaniale occupata.

Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di rinuncia, scadenza revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità provvederà d'ufficio in danno del Concessionario ed anche in sua assenza, imponendo il rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integre le responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 13 – Nuove opere


Il Concessionario non potrà erigere, demolire o variare alcuna opera senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità.

Prima dell'inizio di qualsiasi opera, il Concessionario dovrà presentare istanza all'Autorità con i relativi progetti esecutivi, corredati dai particolari costruttivi.

Per la redazione di detti progetti e nell'esecuzione delle opere, il Concessionario dovrà attenersi a tutte le disposizioni in materia impartite dagli Organi competenti.

I lavori di costruzione delle opere da erigersi nell'area concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dei competenti uffici dell'Autorità ed all'uopo è fatto obbligo al Concessionario di preavvertire tempestivamente i predetti uffici, alle cui prescrizioni – ivi compresa la prestazione di adeguata cauzione o garanzia fideiussoria – dovrà attenersi anche per quanto non espressamente previsto nel presente atto.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli oneri assunti verso l'Autorità o verso terzi, e di ogni altro danno cagionato alle persone e alle cose durante la costruzione delle opere.



Il Concessionario non potrà iniziare le opere autorizzate dall'Autorità se prima non avrà ottenuto tutte le altre autorizzazioni previste dalla vigente normativa rilasciate dalle competenti Amministrazioni.

Resta fermo che il Concessionario non potrà erigere, demolire e/o variare alcuna opera senza la preventiva autorizzazione di tutte le altre Amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o apposti provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici marittimi.

Il Concessionario sarà unico responsabile dell'esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto, in particolare riguardo alla stabilità delle opere erette ed alle eventuali azioni da parte di terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione Statale manlevata da ogni responsabilità.

Tutte le opere devono essere collaudate a norma di legge a cura e spese del concessionario.

Il collaudo dovrà essere presentato all'Autorità concedente ed alle altre Amministrazioni interessate alla tutela ambientale ed al demanio marittimo. Resta comunque inteso che il concessionario è obbligato ad eseguire quelle ricostruzioni, modifiche e tutti quegli ulteriori lavori eventualmente previsti in sede di collaudo.

Articolo 14 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità, ritenute indispensabili per l'agibilità e la sicurezza del bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio.

In caso di mancata ed efficiente manutenzione, l'Autorità, qualora non preferisca applicare l'articolo 47 del Codice della Navigazione, potrà – dopo opportuna diffida, con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori, che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza – provvedere d'ufficio, a spese del Concessionario, all'esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del Concessionario per le spese eccedenti.

Art. 15 - Opere abusive

Nei casi di rinuncia, scadenza, decadenza e revoca della presente concessione, le opere abusive di non facile rimozione restano acquisite al demanio pubblico dello Stato, senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta, salvo che l'Autorità concedente non deliberi la demolizione delle stesse e la riduzione in pristino stato dei luoghi, a cura e spese del Concessionario, senza che ad esso competa, anche in questo caso, compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

Art. 16 - Distruzione di costruzioni in prossimità della battigia

In caso di costruzioni in prossimità della battigia esposte a mareggiate, l'Autorità non assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, qualora si verificasse la distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni.

Art. 17 - Acquisizione al demanio di opere e nuove opere

Alla scadenza del presente atto o di sue eventuali proroghe nonché nei casi di rinuncia (anche nel caso di giusta causa) della concessione o nei casi in cui l'Autorità, ai sensi degli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione dichiara revocato o decaduto il Concessionario, lo stesso dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere erette sul demanio marittimo e alla riduzione della zona in pristino stato.

Resta ferma la facoltà da parte dell'Autorità di acquisire in proprietà del Demanio tutte le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse in buono stato di manutenzione, senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta.


Art. 18 - Divieto di sub concessione e di svolgimento di compiti di polizia

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di effettuare sub concessioni e di svolgere tutte le attività amministrative e di polizia riservate all'Autorità ed alle altre Amministrazioni dello Stato dalla vigente normativa.

Art. 19 – Obblighi del Concessionario

Con il presente atto il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di Demanio marittimo (articoli 28 e seguenti del Codice della Navigazione e articoli 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione), tra cui le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Codice della Navigazione e 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di tale Codice.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti la sicurezza e la polizia marittima nei



porti a norma degli articoli 62 e seguenti del Codice della Navigazione e articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le leggi e regolamenti speciali vigenti in materia di amministrazione del pubblico Demanio marittimo.

La presente concessione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

_____;

Art. 20 – Responsabilità

Il Concessionario si impegna a versare, se e quando richiesto, eventuali oneri fiscali previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione medesima, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concesse, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità e delle altre Amministrazioni Pubbliche interessate.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente concessione.

Qualora il Concessionario non assolva ai suddetti obblighi, la stessa si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della legge 136/2010.

L'Autorità verifica, in occasione di ogni pagamento del Concessionario e con interventi di controllo ulteriori all'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario si impegna a trasmettere la dichiarazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 22 - Acquisizione autorizzazioni

Il Concessionario, ai fini dell'esercizio dell'attività oggetto della presente concessione, deve acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, nei rapporti tra Autorità e Concessionario si richiamano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, nonché le altre norme vigenti in materia.

Art. 23 - Elezione domicilio

Per tutti gli effetti di cui al presente atto di concessione, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in _____ (____), _____, impegnandosi a comunicare all'Autorità eventuali variazioni dello stesso, nonché del Rappresentante legale e/o ogni ulteriore modifica e variazione che, in ipotesi, potrebbe verificarsi durante il periodo di assentimento della medesima concessione.

RICHIESTO


io Ufficiale Rogante designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo, ho ricevuto e pubblicato il su esteso atto formale, mediante lettura fattane ad alta ed intellegibile voce in presenza di testimoni e delle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato, prima di sottoscriverlo, essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Le parti mi dispensano dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di avere degli stessi esatta ed integrale conoscenza.

Il presente atto, reso in bollo, è scritto da persona di mia fiducia, su numero ___ fogli e comprende numero (____) allegati, contraddistinti con la numerazione progressiva da 1 a __, estremi inclusi, richiamati nel contesto dell'atto e sottoscritti dalle parti.

II PRESIDENTE

IL CONCESSIONARIO




**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna**

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

(Timbro Firma)

L'Ufficiale Rogante



ALLEGATO N. 6

Modalità di costituzione della cauzione ex art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione

La cauzione, prestata nei modi di legge a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale, pari nel minimo ad almeno due annualità dell'importo del canone di concessione, come previsto dall'articolo 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, potrà essere costituita tramite versamento sul c/c bancario intestato a questa Autorità o tramite stipula di fideiussione bancaria o assicurativa presso primaria Compagnia, con tacito rinnovo, vincolata a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.


In caso di fideiussione costituita tramite versamento in contanti, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto IT 04 T 01015 04800000070138363 intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, presso il Banco di Sardegna S.p.A. – Viale Bonaria, 33 – Cagliari.

In caso di fideiussione rilasciata da Istituti bancari o Compagnie di Assicurazione, le Società devono essere autorizzate ad operare in Italia.


La garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio definitivo dell'atto concessorio, in ogni caso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito e solo ad esito favorevole della verifica, procederà all'accettazione della fideiussione che dovrà essere prestata nella forma di seguito riportata.

Nella suddetta fideiussione dovranno essere riportate inderogabilmente le seguenti clausole pena la decadenza del diritto della concessione:

1. Il fideiussore si impegna al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità, che dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza opporvi riserva alcuna ed ogni eccezione rimossa, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo rimanere, come in effetti rimane, obbligato in solido con il concessionario.
2. Il mancato o ritardato pagamento del premio o dei supplementi di premio non è opponibile all'assicurato ai fini della validità della garanzia
3. Il fideiussore si impegna a comunicare a mezzo raccomandata a/r o via pec (posta elettronica certificata) l'eventuale intendimento a non procedere al rinnovo o alla revoca della fideiussione. Tale comunicazione deve essere effettuata almeno tre mesi prima della scadenza o della revoca, in ogni caso potranno avvenire solo ed esclusivamente previo nulla-osta scritto da parte dell'assicurato.
4. La garanzia è prestata in conformità dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione
5. La fideiussione è costituita a garanzia degli obblighi assunti con la concessione demaniale indicata in polizza, compreso il regolare versamento del canone demaniale marittimo.
6. La garanzia resta valida sino a dichiarazione di svincolo da parte dell'assicurato ovvero a restituzione dell'originale di polizza da parte dell'Autorità.



7. La fideiussione è presta a garanzia di ogni obbligo connesso alla concessione demaniale indicata in polizza, anche se venuto a conoscenza dell'assicurato successivamente alla scadenza della polizza o ad intervenuta revoca della stessa.
8. Il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia attinente i rapporti regolati dalla fideiussione sarà quello di Cagliari in via esclusiva ed inderogabile
9. Anche per le concessioni di durata inferiore all'anno, la polizza dovrà avere durata minima annuale.
10. Le suestese condizioni particolari costituiscono parte integrante di quelle riportate a stampa nella suddetta fideiussione e annullano le condizioni generali con essa in contrasto, apportando deroga alla stessa.



ALLEGATO N. 7


Modalità di costituzione della polizza assicurativa per le pertinenze demaniali marittime e i relativi impianti oggetto della concessione

Il concessionario dovrà assicurare le pertinenze demaniali oggetto della concessione presso primaria Compagnia di Assicurazione a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per il valore di "ricostruzione a nuovo" del bene demaniale concesso; tale assicurazione dovrà essere stipulata contro i danni ai beni per incendio, fulmine esplosione scoppio, fenomeno elettrico, eventi sociopolitici e atti vandalici, eventi atmosferici, colpa grave e terremoto.

La presente polizza dovrà essere presentata prima del rilascio definitivo dell'atto concessorio, in ogni caso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito e solo ad esito favorevole della verifica, procederà all'accettazione della fideiussione che dovrà essere prestata nella forma di seguito riportata.

Nella suddetta polizza dovranno essere riportate le seguenti clausole/vincolo pena la decadenza del diritto della concessione:

1. Le somme assicurate alla partita incendio opereranno a primo rischio indipendentemente da eventuali altre analoghe coperture stipulate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ciò anche in deroga a quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile.
2. L'assicuratore si impegna a comunicare tempestivamente il mancato pagamento dei premi di rinnovo da parte dell'assicurato e L'Autorità di Sistema Portuale ha la facoltà di pagare i premi rimasti insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato pagamento del rinnovo stesso, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia della polizza.
3. Ogni eventuale variazione della polizza potrà avvenire solo ed esclusivamente previo consenso scritto dell'Autorità e di conseguenza non sarà valida qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente dall'Autorità di Sistema Portuale.
4. La Compagnia di Assicurazione si impegna a comunicare a mezzo raccomandata a/r o via pec (posta elettronica certificata) l'eventuale intendimento a non procedere al rinnovo o alla revoca della polizza. Tale comunicazione deve essere effettuata almeno tre mesi prima della scadenza o della revoca, in ogni caso potranno avvenire solo ed esclusivamente previo nulla-osta scritto da parte dell'Autorità.
5. Nel caso di totale distruzione o danneggiamento parziale delle opere, indennizzo pagato dall'assicuratore spetta all'Autorità di Sistema Portuale e la concessione, qualora sia reso impossibile il godimento, si intenderà risolta.
6. A pagare esclusivamente all'Autorità di Sistema Portuale, anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo della liquidazione di eventuali sinistri.



ALLEGATO N. 8

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Il/la sottoscritto/a _____

codice fiscale _____ nato il _____

a _____ residente in _____ via _____

in qualità di legale rappresentante/delegato della ditta/soc. _____

codice fiscale (ditta) _____ p.iva (ditta) _____

DICHIARA

- a) di aver effettuato in data _____ il sopralluogo presso l'immobile/area sito/a in _____ alla presenza e con l'assistenza di _____;
- b) di aver acquisito perfetta conoscenza delle condizioni generali del sito, vagliando attentamente tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dell'attività da svolgere, derivanti dallo stato dei luoghi;
- c) che la conoscenza del sito precluderà qualsivoglia eccezione o richiesta relativa ai condizionamenti derivanti dall'attività che su di essi si intende svolgere.

Luogo, data

Il Dichiarante